ATTI PUBBLICATI

Informative

Repertorio Generale: **11/2017**

Protocollo: **274757/2017**
Titolario/Anno/Fascicolo: **9.4/2017/32**

In Pubblicazione: dal **5/12/2017** al **20/12/2017**

Data di Approvazione: **29/11/2017**

OGGETTO: **INFORMATIVA IN MERITO AL PDL N. 0368 DI INIZIATIVA DEL PRERSIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE "DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA"**

Allegato: Apri

Annulla

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile qui).
Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile qui).

Portale Istituzionale

- Chi Governa
- Conosci la Città Metropolitana
- Albo Pretorio On-Line
- Amministrazione trasparente
- Il Territorio e i Comuni
- Servizi On-Line
- Siti Tematici
- Intranet

Questo sito web utilizza i cookie al fine di migliorarne la fruibilitÃ . Continuando ad usufruire di questo sito, l'utente acconsente ed accetta l'uso dei cookie.
Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie policy.

Città metropolitana di Milano

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

ATTI N. 274757/ 28/11/2017/ 9.4\2017\32

INFORMATIVA N. 11/2017 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

OGGETTO: Informativa in merito al PDL n. 0368 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale: "Disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".

Addì 29 novembre 2017 alle ore 16.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano ***Michela Palestra***

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

1) Pantaleo Rosario (Vice Presidente) **Assente**
2) Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) **Assente**
3) Branca Paolo
4) Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange **Assente**
5) Del Ben Daniele **Assente**
6) Festa Paolo **Assente**
7) Fusco Ettore
8) Lozza Paolo
9) Olivero Dario
10) Uguccioni Beatrice Luigia Elena **Assente**

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Vista l'informativa contenuta all'interno,

ne prende atto.

PRESIDENZA
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

DIREZIONE PROPONENTE
SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Premessa

Il PDL intende riformare completamente la disciplina regionale per la coltivazione delle sostanze minerali di cava abrogando l'attuale legge regionale che disciplina la materia, la l.r. n. 14 del 8/8/1998.

Il PDL n.368/2017 è stato licenziato dalla Giunta regionale con D.G.R X/7096 del 25/9/2017.

In data 13/10/2017 è stato assegnato alla Commissione VI, Ambiente e Protezione civile con funzione referente e alle commissioni I, Programmazione e bilancio e V, Territorio e infrastrutture con funzione consultiva. È inoltre richiesto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Le cave all'interno del Parco Agricolo Sud Milano

All'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano sono presenti 13 cave attive (secondo la scheda del Piano cave vigente), raggruppate in 10 Ambiti territoriali estrattivi (ATE), e due cave di recupero. Come si vede dalla tabella sottostante essere sono disperse in tutto il territorio del Parco:

ATE/cava	Denominazione	Comuni interessati	Autorizzazione in corso
ATEg7	C. Cascina Madonnina	Pregnana Milanese, Vanzago	no
ATEg25-C1	C. San Bovio	Peschiera Borromeo, Pioltello, Rodano	sì
ATEg25-C2	C. Cascina Gallolo	Pioltello, Rodano	sì
ATEg26	C. Cascina Fornace	Peschiera Borromeo	sì
ATEg27	C. Robbiano	Mediglia	no
ATEg28	C. Montefiore	Colturano	no
ATEg29	C. Cascina Tecchione	San Donato Milanese, San Giuliano MIlanese	sì
ATEg30	C. Cascina del Bosco	Pero	sì
ATEg31	C. Cascina Giuseppina	Zibido San Giacomo	sì
ATEg32-C1	C. Cascina Boscaccio	Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido san Giacomo	sì
ATEg32-C2	C. San Novo	Zibido san Giacomo	no
ATEg33-C1	C. Cascina Bergamina	Bareggio	no
ATEg33-C2	C. Cascina del Bosco	Cusago	sì

All'interno del Parco sono inoltre presenti due cave di recupero entrambe in comune di Milano:

- Rg10, Cascina Guascona, nessun progetto di recupero presentato;
- Rg11, Cascina Bassa, progetto di recupero autorizzato.

Sono inoltre presenti due cave di recupero realizzate per la realizzazione della TEEM, nei comuni di Vizzolo Predabissi e di Melzo e Pozzuolo Martesana (parzialmente in Parco).

Va inoltre ricordato che tutti gli specchi d'acqua presenti erano in origine cave oggi dismesse e più o meno recuperare e destinate ad altre attività.

Tutte le cave nel Parco sono cave di sabbia e ghiaia, non sono presenti altre tipologie di ambiti estrattivi. Data

la bassa soggiacenza della falda tutte le cave del Parco portano a luce la falda e la coltivazione (ad eccezione delle prime fasi) avviene in acqua.

Le altre cave del Piano provinciale vigente

Il Piano cave provinciale vigente, approvato con D.C.R. n. VIII/166 del 16/5/2006 e che comprende anche il territorio della Provincia di Monza e Brianza disegna 33 ATE per la coltivazione di sabbia e ghiaia che raggruppano 39 cave. Di queste 3 ricadono nel Parco del Ticino e 1 ricade nel Parco delle Groane.

Il piano cave disegna inoltre 2 Ambiti territoriali estrattivi per la coltivazione dell'argilla, dei quali 1 ricadente nel Parco delle Groane.

Sono infine presenti anche 12 cave di recupero, delle quali 2 ricadono nel Parco della Valle del Lambro e 1 nel Parco dell'Adda Nord.

La proposta di legge

Si articola su 29 articoli suddivisi in 7 titoli. Si rimanda all'allegato per l'articolato della proposta di legge e per la relazione illustrativa della stessa.

I principali punti di interesse/criticità per il Parco

- **Art. 1, comma 3**: *l'attività estrattiva di materiale di cava disciplinata ai sensi della presente legge costituisce attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dai piani e dai programmi urbanistici e territoriali di carattere locale ed è finalizzata a rendere disponibili i materiali necessari allo sviluppo socio-economico, garantendo l'uso razionale del suolo e il risparmio delle materie prime, anche attraverso il recupero delle cave esaurite o dismesse.* Si sancisce la temporaneità della destinazione delle aree di cava, nonché la temporaneità delle attività, nonché delle strutture che su di esso insistono, temporaneità che riguarda anche le strutture quali impianti di betonaggio e per la produzione di conglomerati bituminosi, nonché per il recupero dei rifiuti. Per il Parco questo assunto è particolarmente importante in relazione al riuso del territorio al termine dell'attività estrattiva.
- **Art. 3**: *la Giunta regionale disciplina con uno o più regolamenti le modalità di attuazione e applicazione della presente legge e, in particolare ...* la presente legge, al contrario della l.r. n. 14/98 necessità di regolamenti attuativi.
- **Art. 4, comma 1**: *la Regione promuove l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclaggio e il riuso dei materiali alle stesse alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.* Il principio generale promuove l'economia circolare a beneficio dell'ambiente.
- **Art. 4, comma 2**: *Al fine di incentivare il risparmio di materie prime di cava, in caso di utilizzo di impianti di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione o di valorizzazione di terre e rocce da scavo in ambito di cava, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto al termine di cui al terzo periodo del comma 8 dell'articolo 12, alle condizioni e con le modalità definite dalla Giunta regionale.* Il PRAE dura 15 anni rispetto ai 10 degli attuali Piani cave, sono consentite proroghe per ulteriori 5 anni e, in caso di presenza di impianti di recupero di rifiuti, ulteriori due... arrivando per somma matematica ad un totale di 22 anni.
- **Art. 4, comma 5**: *la Regione promuove l'adozione di sistemi di gestione in qualità dell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore e, nel contempo, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del paesaggio, mediante misure incentivanti, sotto varie forme, con l'esclusione della rimunerazione finanziaria diretta, a favore delle imprese che operano nel settore*; **comma 7** : *a Giunta regionale definisce: a) gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali aggregati riciclati nelle opere pubbliche; b) le misure incentivanti di cui al comma 5 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere.* Tipologia e modalità delle misure incentivanti, nonché degli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali riciclati possono incidere fortemente sugli impatti delle attività estrattive nei parchi regionali.

- **Art. 5, comma 2**: *Spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano: [...] h) la certificazione delle opere di cui all'articolo 19, comma 2 (recupero e compensazione ambientale);* **comma 3**: *Spettano ai comuni sede delle attività estrattive: a) la determinazione delle destinazioni d'uso delle aree idonee per l'attività estrattiva previste dai programmi al termine dei processi produttivi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g); b) la stipula della convenzione di cui all'articolo 16; [...] e) l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero dell'intervento e alla compensazione, previa diffida all'interessato, secondo quanto disposto all'articolo 19, comma 5.* Nella certificazione dell'avvenuto recupero non è previsto alcun coinvolgimento dei parchi, così come nella determinazione delle destinazioni d'uso al termine dell'attività estrattiva.
- **Art. 6, comma 2:** *L'atto di indirizzo è lo strumento strategico di definizione delle politiche regionali per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva l'atto d'indirizzo e le relative modifiche entro tre mesi dalla data di trasmissione della stessa proposta;* **comma 3:** *I PRAE, strumenti di attuazione delle strategie, degli obiettivi, dei criteri e delle linee guida contenuti nell'atto di indirizzo, sono adottati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano e approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.* C'è una modifica sostanziale rispetto alla legge vigente: lo strumento di definizione delle strategie viene posto in capo al Consiglio regionale: attraverso quale procedura? Con quale coinvolgimento del territorio? Con quali peculiarità relativamente alle aree estrattive interne ai parchi?
- **Art 7:** *1. L'atto di indirizzo costituisce il documento di definizione delle politiche regionali per l'uso delle materie prime di cui alla presente legge e persegue le seguenti strategie: a) inserire l'attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale, idoneo a portare a sintesi le esigenze ambientali, sociali ed economiche, garantendo il rispetto dei principi dell'economia circolare; b) attuare la politica europea delle materie prime, salvaguardando le risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti; c) favorire la gestione ottimizzata dei materiali di cava, attraverso l'impiego di tecnologie adeguate in fase estrattiva e garantendo un uso delle risorse appropriato alla loro qualità; d) favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, incentivando e sostenendo il mercato dei materiali riciclati. 2. L'atto di indirizzo persegue i seguenti obiettivi specifici: a) assicurare la conformità della pianificazione delle attività estrattive alle finalità di tutela paesaggistica, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché alle finalità di qualità dell'acqua e dell'aria, di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, di sviluppo urbanistico e dell'agricoltura; b) garantire l'approvvigionamento di materie prime sul territorio regionale, limitando al contempo il consumo di suolo e l'uso di risorse non rinnovabili; c) definire i fabbisogni di materiale; d) favorire la conoscenza e il pieno sfruttamento dei giacimenti; e) favorire modalità di coltivazione in grado di ottimizzare l'uso delle risorse. 3. L'atto di indirizzo indica le linee guida per la predisposizione dei PRAE, tenuto conto della specificità della Provincia di Sondrio, anche al fine di individuare: a) i giacimenti di cui è possibile o in corso l'attività estrattiva; b) la localizzazione delle aree idonee per l'attività estrattiva all'interno dei giacimenti; c) i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto; d) la qualità e la quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, tenuto conto della stima dei fabbisogni, che consideri anche i materiali inerti provenienti da fonti alternative; e) la modalità di coltivazione per tipologia di giacimento; f) le modalità di recupero delle aree oggetto di escavazione, in attuazione del progetto di recupero.*
- **Art. 8, comma 1:** *I PRAE sono elaborati dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano sulla base dell'atto di indirizzo e tengono conto: a) del sistema delle aree protette; b) della situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio; c) della destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; d) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti; e) delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate e il loro riuso, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 42/2004; f) della stima dei volumi di materiali inerti provenienti da fonti alternative, anche in coerenza con la pianificazione regionale dei rifiuti; g) della sostenibilità economica delle attività individuate dal PRAE; h) degli eventuali accordi tra operatori ed enti locali, finalizzati a promuovere la condivisione delle scelte del PRAE e formalizzati secondo lo schema di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).* Il PRAE avrà un grande impatto sul territorio del Parco, ma le strategie sono da definirsi nell'atto di indirizzo.

- **Art. 9, comma 2**: *La provincia o la Città metropolitana di Milano adotta la proposta di PRAE, sentiti i comuni e gli enti gestori delle aree protette interessati, secondo la seguente procedura* [...]. Uno dei pochi punti in cui sono coinvolti gli enti gestori delle aree protette.
- **Art. 11, comma 2**: *Il PRAE ha durata di trenta anni per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e di quindici anni per gli altri settori. La durata del PRAE decorre dalla data della relativa pubblicazione sul BURL.* Il PRAE dura 15 anni, mentre l'attuale piano cave dura 10 anni.

- **Art. 12, comma 1**: *L'esercizio dell'attività estrattiva, compresa quella svolta nelle cave di recupero e nelle cave di riserva per opere pubbliche previste nel PRAE, è soggetta ad autorizzazione da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, sulla base di una domanda presentata, in conformità alle previsioni del PRAE, dal soggetto interessato avente la proprietà o la disponibilità dell'area oggetto della domanda, nel rispetto dei limiti volumetrici stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), nonché secondo le procedure previste al presente articolo.* Scompare una delle fasi procedurali previste dalla l.r. 14/1998, l'approvazione del progetto di gestione produttiva.

- **Art. 12, comma 7:** *Nel caso di cave inserite in aree regionali protette di cui alla l.r. 86/1983, l'ente gestore dell'area protetta esprime parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano sul progetto di coltivazione e recupero dell'area.* Il Parco si esprime sia sul progetto di coltivazione, sia sul progetto di recupero.

- **Art. 12, comma 8:** *Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità massima pari alla durata del PRAE e possono essere prorogate solo nel caso in cui, alla data della relativa scadenza, non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero. La proroga è concessa, su istanza da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, con atto rilasciato entro la scadenza della stessa autorizzazione e comunque entro i termini di efficacia del PRAE. Le proroghe possono avere durata complessiva massima pari a cinque anni, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.* Viene posto un limite alla possibilità di proroga che però è parti a 5 anni, che possono diventare 7 in presenza di un impianto di recupero di rifiuti.

- **Art. 12, comma 13:** *Nelle aree di cava è consentita, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente, la realizzazione di impianti di trasformazione dei materiali inerti, quali impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo.* Si chiarisce quali tipi di impianti possono essere realizzati all'interno delle aree di cava.

- **Art. 15:** *1. I procedimenti amministrativi relativi alle richieste di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di trattamento rifiuti in aree di cava sono disciplinati in base alla normativa statale e regionale in materia di rifiuti e, in particolare, dagli articoli 208, 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006. 2. L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRAE. 3. L'autorizzazione o l'iscrizione in procedura semplificata degli impianti di recupero rifiuti localizzati in area di cava non può avere durata superiore a quella prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva, qualora gli impianti siano incompatibili con la destinazione finale dell'area indicata dal PRAE. 4. La Giunta regionale definisce le condizioni per assicurare la compatibilità tra le attività di cava e gli impianti di trattamento rifiuti, anche in riferimento a eventuali discariche ubicate in aree di cava non ancora recuperate.* Si stabilisce il principio di non autorizzare impianti di rifiuti per una durata superiore a quella dell'attività estrattiva.

- **Art. 16, comma 2**: *La convenzione contiene l'impegno dell'operatore: a) a versare annualmente al comune o ai comuni sede dell'attività estrattiva, in un'unica soluzione quanto previsto all'articolo 18; b) a concordare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un'area regionale protetta di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, la corresponsione all'ente gestore dell'area protetta di una ulteriore somma, non superiore a un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava; c) a eseguire a proprie spese, entro il termine stabilito dal provvedimento di autorizzazione o concessione e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal PRAE, nonché le eventuali opere di compensazione; d) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'autorizzazione o concessione.* **Comma 5**: *La Giunta regionale definisce lo schema tipo della convenzione di cui al presente articolo nonché le relative modalità di stipula.* Permane la stessa ambigua formulazione

della l.r. 14/1998 per cui il cavatore deve versare al Parco una cifra non superiore a 1/3 rispetto a quanto versato al comune, senza una definizione dei criteri che aiutino alla definizione della effettiva quota da versare. Inoltre il tutto a demandato ad una convenzione tra cavatore e comune, senza coinvolgimento del Parco.

- **Art. 18, comma 1**: *L'asportazione di materiale derivante dalle attività estrattive di cava è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.* **Comma 2**: *La Giunta regionale definisce: a) l'entità delle somme, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che devono essere versate ai sensi dell'articolo 16, commi 2, lettera a), e 3, in proporzione alla quantità di materiale estratto e commerciabile nei diversi settori merceologici; b) l'entità, non superiore al 20 per cento, della riduzione delle somme di cui alla lettera a), in caso di cave in cui si svolga attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, in relazione al volume di rifiuti recuperato e commercializzato.* Da un lato si stabilisce la corresponsione di una cifra da versare a comuni e Parco a parziale compensazione degli impatti sul territorio, dall'altro si incentiva l'insediamento di un'attività che induce ulteriori impatti, riducendo la cifra da versare. Rispetto agli impianti per il recupero dei rifiuti non è prevista nessuna specificità per i parchi regionali.

- **Art. 18, comma 2:** *La realizzazione delle opere di recupero e compensazione ambientali, anche per singolo lotto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), è certificata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano, su presentazione di adeguata documentazione tecnica da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione.* Non vi è nessun coinvolgimento del Parco in questa certificazione.

- **Art. 18, comma 7:** *Per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero è consentito l'utilizzo, in conformità al d.lgs. 117/2008, di materiali di risulta provenienti dalle attività della stessa cava, nonché, nel rispetto del d.lgs. 152/2006, di terre e rocce da scavo o di idonei materiali derivanti dal recupero di rifiuti*. Si rimedia ad una delle mancanze della l.r. 14/199 ma nello stesso tempo non vengono stabiliti, limiti e criteri per l'impiego di materiali provenienti dall'esterno della cava. Se entro certi limiti rispetto alla tipologia e ai quantitativi dei materiali da impiegare, l'utilizzo di questi materiali non dovrebbe costituire un pregiudizio al recupero ambientale delle cave, il rischio che queste diventino luoghi di stoccaggio di materiali provenienti dall'esterno deve essere evitato.

- **Cave di recupero**: manca una norma specifica per le cave di recupero che stabilisca le competenze degli enti locali interessati e che renda cogente e certa la presentazione di un piano di riassetto definitivo delle cave ad esaurimento del ciclo produttivo.

- **Lavorazione di terre e rocce da scavo**: non sono chiare le procedure autorizzative per la lavorazione di questi materiali, né soprattutto sono stabiliti limiti, criteri e modalità per la valutazione degli impatti ambientali di questa attività.

Conclusione

Da quanto riportato sul sito del consiglio regionale, alla data del 27 novembre 2017 non risultavano ancora effettuate sedute delle commissioni consiliari. La Commissione ambiente e protezione civile ha nominato, in data 7 novembre 2017 la relatrice Carolina Toia.

Si ritiene possibile quindi un'azione volta ad illustrare le esigenze e le specificità del Parco Agricolo sud Milano.

Il responsabile del Servizio Sistema Agricolo
Dott. Piercarlo Marletta

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio de Vita

I RELATORI
firma

Dott. Emilio De Vita

Dott. Piercarlo Marletta

data 29 novembre 2017

Letto, approvato

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente informativa, mediante:

- inserimento nel sito informatico della Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69;
- affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma, dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 01/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente informativa nel sito informatico della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_____ Firma_____

Si attesta la pubblicazione mediante affissione all'albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art.124, co.1, D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì_____ Firma_____

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

Protocollo CRL.2017.0015298 del 13/10/2017

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VI**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **V**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
Consiglio delle Autonomie locali

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 0368 - DI INIZIATIVA: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

"Disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **I, V** e il **Consiglio delle Autonomie locali** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza, a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

RAFFAELE CATTANEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Allegati:

File File Relazione illustrativa PdL CAVE_95512079.pdf
File File PdL Cave - Relazione tecnico finanziaria_95512269.pdf
File File Scheda_finanziaria_ PDL CAVE II_95512849.pdf
File File Scheda_finanziaria_ PDL CAVE_95512850.pdf
File File PDLCAVE_95511098.pdf
File delibera 7096.pdf
File Parere Revisori7096.pdf.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

PROGETTO DI LEGGE N. 0368

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

Disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.

PRESENTATO IL 25/09/2017

ASSEGNATO IN DATA	13/10/2017	
ALLE COMMISSIONI:	REFERENTE	VI
	CONSULTIVE	I e V
ALTRI PARERI:	CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 7096 Seduta del 25/09/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO
GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TERZI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 46 pagine
di cui 43 pagine di allegati
parte integrante

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del comitato tecnico-scientifico legislativo;

PRESO ATTO che sul testo trasmesso al comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", sono pervenute osservazioni, di cui si è dato conto nella relazione illustrativa in riferimento agli articoli 7, 10 e 12 della summenzionata proposta di progetto di legge;

CONSIDERATO che la proposta di progetto di legge comporta variazione del bilancio regionale;

RICHIAMATO il decreto del Segretario generale n. 8713 del 17 luglio 2017 "Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della DGR 6777 del 30/06/2017" e, in particolare, il relativo allegato 2 (elenco atti e proposte di legge in attuazione della DGR 6777/2017), punto 3 (atti per cui non si deve redigere la scheda e che non devono essere sottoposti alla valutazione del comitato aiuti);

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la

citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";

2. di disporne, previa acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti, la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA

La gestione delle attività estrattive in regione Lombardia ha una lunga tradizione normativa e di pianificazione che prende origine da una prima l.r. datata 1975, cui è seguita la legge regionale n.18/1982 sino alla normativa attualmente vigente, la l.r. 14/1998.
È oggi necessario rinnovare il quadro normativo, nato in un contesto programmatorio e sociale molto diverso rispetto all'attuale. Oltre all'evoluzione delle normative ambientali di matrice comunitaria e nazionale, ad esempio in materia di VIA e VAS, sono state emanate, a livello regionale, la legge 12 del 2005, sul governo del territorio, la legge 31 del 2014, per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato, e sono stati approvati strumenti di pianificazione cui fare riferimento, come il Piano Territoriale Regionale.
Questa evoluzione è stata accompagnata da una progressiva crescita della sensibilità ecologica della società lombarda; l'incremento delle aree urbanizzate e quello infrastrutturale, uniti al crescente sviluppo demografico lombardo, hanno comportato una maggiore pressione sul territorio utilizzato per fini agricoli o naturalistici, rendendo sempre più impellente l'esigenza di risparmio di suolo, di tutela delle aree agricole, di conservazione delle risorse non rinnovabili quale il materiale inerte da cava, nonché il ricorso all'utilizzo di materiali alternativi.
La Giunta regionale per affrontare in un quadro d'insieme organico le problematiche di gestione delle materie prime e la sua sostenibilità, ha elaborato una proposta di "Strategia regionale per la gestione sostenibile delle materie prime", presentata in Giunta il 23 maggio 2016. Tale proposta è stata sviluppata in coerenza con i principi della politica europea di settore ed è volta a garantire l'accesso alle risorse minerarie nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un quadro normativo e di pianificazione stabile, a regolare i rapporti delle attività estrattive con gli obiettivi di tutela paesaggistica, di qualità dell'acqua e dell'aria ed in generale a perseguire un equilibrato sviluppo del territorio conteso fra utilizzi concorrenti.
La strategia si attua garantendo l'approvvigionamento di materie prime e favorendo la valorizzazione delle risorse, inserendo l'attività estrattiva in un quadro di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, favorendo il recupero e il riuso di materiali.
Gli strumenti attuativi previsti dalla strategia sono costituiti da una nuova legge regionale e dai successivi conseguenti atti regolamentari e di pianificazione.
Il progetto di legge che viene proposto tiene conto dell'attuale quadro istituzionale, che ha permesso di confermare il ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano nel processo amministrativo ed in particolare nella gestione del territorio ed introduce importanti elementi di innovazione, sulla base delle esperienze maturate in tema di pianificazione e di gestione delle cave in Lombardia e delle osservazioni formulate in sede di confronto sulla "Strategia regionale nella gestione sostenibile delle materie prime".
Il testo proposto è volto, da un lato, a salvaguardare la realtà produttiva lombarda, in un periodo segnato da una profonda crisi economica e in un'ottica di maggior semplificazione e, dall'altro, a tutelare maggiormente l'ambiente e il territorio.
Il primo obiettivo è perseguito attraverso modifiche sia in sede di pianificazione, sia in sede di gestione dell'attività estrattiva.
Innanzitutto si è tenuta presente la necessità di garantire la disponibilità di materie prime per lo sviluppo, definendo archi temporali di pianificazione adeguati alle esigenze di investimento del settore e si sono previste modalità incentivanti il riuso di rifiuti inerti. Sempre in tema di pianificazione è stato modificato il ruolo esercitato dal Consiglio regionale, che è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo politico delle scelte, attraverso l'approvazione dell'atto di Indirizzo, che costituisce il documento fondamentale su cui basare la programmazione attuativa. Al Consiglio regionale è attribuito un importante ruolo politico di definizione dei criteri e delle linee guida inerenti le scelte di localizzazione dei poli estrattivi, i fabbisogni estrattivi, le modalità di coltivazione e di recupero delle aree di cava. Le indicazioni del Consiglio sono attuate attraverso i programmi, redatti e adottati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano e approvati dalla Giunta regionale, una volta acquisito il parere da parte della commissione consiliare competente. La loro durata sarà maggiore dell'attuale, per garantire agli operatori del settore tempi che permettano di ammortizzare gli investimenti effettuati, a fronte di un maggiore impegno che è richiesto loro nella gestione delle attività in un'ottica di maggiore sostenibilità.
Sono stati inoltre introdotti meccanismi preferenziali per l'inserimento nei programmi dei poli estrattivi per i quali intervengono accordi preliminari fra comune e operatore. Questa previsione è volta a privilegiare le

situazioni nelle quali sono condivise a livello locale le scelte localizzative, perseguendo così una maggiore accettazione sociale delle cave, nonché la riduzione del contenzioso.
Nella proposta di legge è stato superato il concetto di ambito territoriale estrattivo (ATE), poiché molte delle motivazioni che avevano portato alla sua introduzione, come sopra indicato, sono oggi state superate dall'introduzione e dall'applicazione delle recenti normative in tema di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale.
La gestione amministrativa dell'attività estrattiva è stata confermata in capo alle province e alla Città metropolitana di Milano, relativamente alle cave inserite nei programmi, e alla Regione, relativamente alle cave per opere pubbliche e agli altri interventi estrattivi non previsti dai programmi.
Come anticipato, il progetto di legge presentato si qualifica anche per l'attenzione che riserva alle tematiche ambientali e territoriali.
Il recupero delle cave sarà certificato dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano e sarà da realizzare già durante la gestione dell'attività, limitando gli impatti dell'attività e favorendo la restituzione del territorio alle comunità locali.
È inoltre esteso il concetto di compensazione ambientale, attraverso il versamento di oneri ad hoc da parte degli operatori, che saranno utilizzati per realizzare interventi che compensino eventuali impatti ambientali non superabili con i soli interventi di mitigazione e recupero della cava; tali interventi potranno essere attuati non solo nel territorio immediatamente circostante la cava, ma in un ambito più esteso, su cui sia possibile rendere massimo il beneficio per l'ambiente e la collettività.
In tema di risparmio di territorio e di materiali naturali non rinnovabili, sono stati introdotti meccanismi che incentivano l'utilizzo di materiali derivanti dal trattamento di rifiuti da costruzione e demolizione, in luogo dei materiali da cava.
È inoltre riconosciuto il ruolo di ARPA nella gestione del monitoraggio ambientale delle cave, in ragione delle competenze in materia ambientale proprie dell'Agenzia.
Infine si favorisce l'incremento della competitiva delle imprese lombarde del settore, senza trascurare la tutela dell'ambiente, con la promozione dell'adozione di marchi di qualità dei materiali e con il riconoscimento di incentivi (esclusa la rimunerazione finanziaria diretta) alle ditte che operano secondo criteri di qualità produttiva e ambientale.
Di seguito l'analisi del testo proposto, articolo per articolo.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione e finalità della legge)

L'articolo definisce l'ambito di applicazione della norma, costituito dalla pianificazione e dall'esercizio dell'attività estrattiva di cava sul territorio regionale, nonché le sue finalità e ne richiama i principi ispiratori.
Le prime consistono nel perseguimento di una corretta pianificazione e gestione dell'attività estrattiva, che garantisca la sostenibilità ambientale dell'attività e il contenimento del consumo di suolo, anche attraverso il riuso di materiali inerti riciclati.
Oltre a quelli indicati, i principi cui si è ispirata la legge sono quelli definiti dalla strategia comunitaria sulle materie prime.
Il comma 3 dell'articolo introduce il concetto di attività estrattiva, quale attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dai piani urbanistici.

Art. 2 (Definizioni)

L'articolo elenca le definizioni utili alla migliore comprensione del testo normativo, in particolare per i concetti introdotti per la prima volta nella normativa sulle cave, quali il bilancio ambientale, le compensazioni ambientali, le aree idonee per l'attività estrattiva.

Art. 3 (Regolazione della coltivazione delle sostanze minerali di cava)

L'articolo pone in capo alla Giunta regionale il compito di disciplinare nel dettaglio, con l'emanazione di uno o più regolamenti, le modalità attuative e applicative della legge, con particolare riferimento alle misure incentivanti per il risparmio di materiale naturale da cava, agli schemi di accordo tra operatori ed enti locali finalizzati a promuovere la condivisione delle scelte dei programmi, alle compensazioni ambientali, alle autorizzazioni o alle concessioni all'esercizio dell'attività estrattiva e al successivo recupero, alle relazioni tra le attività di cava e gli impianti di recupero rifiuti alle convenzioni tra comuni e operatori, alla quantificazione delle garanzie patrimoniali, alle comunicazioni obbligatorie e alle tariffe.

Art. 4 (Promozione dell'economia circolare)

L'articolo individua le azioni con cui la proposta di legge intende attuare la promozione dei principi comunitari sull'economia circolare, che perseguono la riduzione del consumo di materie prime, la crescita

dello sviluppo economico e la riduzione delle possibili incidenze negative sull'ambiente. Tali principi si attuano attraverso l'uso efficiente delle materie prime di cava e il riciclaggio e il riuso dei materiali a queste alternativi.
Uno degli strumenti che introduce la proposta di legge è la possibilità di prorogare ulteriormente le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva nei casi di recupero e riutilizzo di terre e rocce da scavo effettuati in ambito di cava.
Inoltre, si istituisce una banca dati dei materiali riciclati prodotti sul territorio lombardo, che permetterà di conoscere flussi e quantitativi di tali materiali, consentendo così di potenziarne l'utilizzo in luogo dei materiali naturali da cava.
Sono inoltre previsti incentivi, per le imprese che operino seguendo sistemi di gestione in qualità.
Per favorire lo sviluppo economico del settore, infine, è introdotta la possibilità da parte regionale di promuovere l'adozione di marchi di qualità dei materiali lapidei lombardi, nel rispetto della vigente disciplina europea e italiana.

Rispetto alle misure incentivanti di cui ai commi 5, 6 e 7 lettera b), la Giunta regionale provvederà, in fase di predisposizione dei relativi criteri, agli adempimenti sugli aiuti di Stato, di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), anche ai sensi del decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 (recante individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di Stato e ulteriori determinazioni ai sensi della DGR 6777 del 30/06/2017).

Art. 5 (Funzioni)

L'articolo costituisce un indice della ripartizione delle funzioni individuate nella norma, che sostanzialmente sono rimaste invariate rispetto all'assetto previsto dalla l.r. 14/1998.
Alle province e alla Città metropolitana di Milano è confermato il ruolo in ambito di pianificazione, con la redazione e l'adozione dei programmi. Inoltre, è stata confermata la competenza amministrativa provinciale, attraverso il rilascio delle autorizzazioni di cave ricadenti nei programmi stessi. Le province e la Città metropolitana di Milano, infine, attraverso la certificazione delle opere di recupero ambientale, assumono un ruolo determinante nella gestione e nel controllo delle opere di recupero, indispensabili per la restituzione delle aree di cava all'uso previsto dalla pianificazione locale.
Rispetto ai comuni non sono introdotte particolari innovazioni: permane la potestà comunale di definire le destinazioni d'uso delle aree idonee per l'attività estrattiva previste dai programmi, nonché la stipula della convenzione con gli operatori, la vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.
L'articolo, infine, dà atto delle competenze specifiche di ARPA, già svolte nella pratica, seppur non normate dalla l.r. 14/1998: l'agenzia si esprime nei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale sulle modalità di monitoraggio ambientale delle cave. L'articolo introduce, in tal senso, il nuovo ruolo di ARPA nel controllo dei dati relativi al monitoraggio e nell'effettuazione dei controlli ambientali sulle cave.

Titolo II PIANIFICAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 6 (Pianificazione)

L'articolo individua sia i principi su cui improntare il processo di pianificazione (protezione ambientale, tutela del paesaggio, sicurezza), sia gli obiettivi da perseguire (economicità e sostegno dell'innovazione tecnologica).
La pianificazione regionale dell'attività estrattiva è innovata dalla proposta di legge, sia nelle modalità, sia nei contenuti.
Il processo pianificatorio si attua attraverso l'atto di indirizzo per la pianificazione delle cave e i programmi regionali delle attività estrattive (PRAE).
Il primo rappresenta lo strumento strategico di definizione delle politiche regionali per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava ed è approvato dal Consiglio regionale.
I PRAE, che costituiscono gli strumenti di attuazione delle strategie, degli obiettivi, dei criteri e delle linee guida contenuti nell'atto di indirizzo, sono adottati, anche per singolo settore merceologico, dalle province e dalla Città Metropolitana di Milano e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, fatte salve le disposizioni specifiche relative alla Provincia di Sondrio.

Art. 7 (Atto di indirizzo)

L'articolo definisce le strategie e gli obiettivi che persegue l'atto di indirizzo e ne individua i contenuti.

Questi ultimi sono costituiti, in particolare, dalle linee guida che la Giunta regionale dovrà seguire per la predisposizione dei PRAE, anche al fine di individuare: i giacimenti di cui è possibile o in corso l'attività estrattiva; la localizzazione delle aree idonee per l'attività estrattiva all'interno dei giacimenti; i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto; la qualità e la quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, che tenga conto della stima dei fabbisogni e dei materiali inerti provenienti da fonti alternative; la modalità di coltivazione e di recupero delle aree oggetto di escavazione, in attuazione del progetto di recupero.

Si segnala che è stata recepita un'osservazione pervenuta dal comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, che, ha proposto di inserire, al comma 3, che l'atto di indirizzo tenga conto della specificità della stessa Provincia nell'indicazione delle linee guida per la predisposizione dei programmi.

Art. 8 (Programma Regionale delle Attività Estrattive)

L'articolo definisce i criteri di riferimento da utilizzare per l'elaborazione dei PRAE, costituiti da quanto previsto dall'Atto di indirizzo, dal sistema delle aree protette, dalla situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio, dalla destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, dalla consistenza e caratteristiche dei giacimenti, dal perseguimento della massima compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive, dalla stima dei volumi di materiali inerti provenienti da fonti alternative, dalla sostenibilità economica delle attività individuate dal PRAE e dagli eventuali accordi tra operatori ed enti locali, finalizzati a promuovere la condivisione delle scelte del PRAE e formalizzati secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale.
Sono inoltre elencati i contenuti del PRAE. Rispetto alla normativa attuale, gli elementi di novità sono costituiti dal fatto che la pianificazione non si baserà più sugli ATE, ma saranno individuate, all'interno dei giacimenti coltivabili, aree idonee per l'attività estrattiva, con i relativi volumi massimi estraibili. Tali aree potranno comprendere una o più cave che non saranno puntualmente individuate nel PRAE, ma identificate nel successivo processo autorizzativo. Inoltre si include, nel fabbisogno di materiale da soddisfare per la durata del PRAE, anche quello per la realizzazione di opere pubbliche il cui progetto di fattibilità tecnico-economica sia stato approvato alla data di avvio del procedimento di approvazione del programma. Altro elemento di novità è costituito dalla determinazione del bilancio ambientale, effettuata già in sede di pianificazione mediante l'individuazione degli impatti non mitigabili derivanti dall'attività estrattiva e degli indirizzi per le misure di compensazione ambientale da attuare per la valorizzazione, in particolare, del sistema delle aree protette, della rete ecologica regionale, dei parchi locali di Interesse sovracomunale e per il recupero delle cave cessate.

Art. 9 (Procedimento di approvazione del PRAE)

L'articolo scandisce la procedura di approvazione dei PRAE, individuando tempi certi di approvazione, al fine di evitare il regime di vacatio tra un programma e il successivo, e allineandola con quanto previsto dalla normativa in materia di VAS, assicurando il coinvolgimento di comuni ed enti gestori delle aree protette nel processo di pianificazione.
Il procedimento di approvazione di un nuovo PRAE è avviato dalle province o dalla Città metropolitana di Milano. Il procedimento prevede l'adozione del PRAE da parte delle province e della Città metropolitana di Milano e l'invio in Regione, unitamente alle controdeduzioni sulle osservazioni pervenute, la determinazione regionale sulla proposta di PRAE adottata, acquisizione del parere del Comitato consultivo regionale per le attività estrattive, eventuali integrazioni e modifiche al PRAE e la trasmissione alla commissione consiliare competente per il parere, al quale segue l'approvazione definitiva del PRAE da parte della Giunta regionale.
Le modifiche al PRAE sono approvate con la medesima procedura.
Gli adeguamenti del PRAE che non comportano valutazioni discrezionali, dovuti in ottemperanza o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria passati in giudicato ovvero a correzione di meri errori materiali, sono disposti con decreto analiticamente motivato del dirigente della direzione regionale competente in materia di attività estrattive.
I contenuti del PRAE modificati o rettificati sono pubblicati sul BURL, così come la certificazione dell'avvenuto recupero della cava o di una sua parte, che costituisce stralcio dal PRAE dell'area, in modo da renderla nuovamente disponibile per la pianificazione locale.

Art. 10
(Disposizioni per il riconoscimento della specificità della Provincia di Sondrio)

È data attuazione all'articolo 5 della l.r. 19/2015, ponendo in capo alla Provincia di Sondrio l'approvazione del PRAE per l'area territoriale di competenza e individuandone i passaggi procedimentali.

La proposta di PRAE è predisposta e approvata dalla Provincia con una procedura analoga a quella di approvazione dei PRAE da parte della Regione. Le sostanziali differenze consistono nel fatto che non si chiede il parere alla commissione consiliare regionale competente, ma è prevista l'espressione di un parere da parte della Giunta regionale, che verifica la conformità del PRAE alla legge e ai contenuti dell'atto di Indirizzo, nonché la compatibilità della proposta con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, garantendo comunque il confronto con la Provincia.
In seguito al parere regionale, il Consiglio provinciale di Sondrio approva il PRAE, con l'obbligo di recepire gli esiti della verifica di conformità regionale e di modificare il testo, ove necessario.
Rispetto alla proposta di modifica prevenuta dal Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, si è ritenuto di mantenere la previsione del comma 3 (obbligo, per il Consiglio provinciale, ai fini dell'approvazione del programma, di recepire gli esiti della verifica della Giunta regionale; il comitato ha proposto, invece, di sostituire il recepimento con "tenuto conto"), che riproduce sostanzialmente quanto già disposto dal recente articolo 8 bis della l.r. 14/1998, relativo all'approvazione del piano delle cave della Provincia di Sondrio, a seguito della verifica di conformità e compatibilità di competenza regionale.

Art. 11 (Efficacia e durata del PRAE)

L'articolo definisce in modo univoco il rapporto gerarchico tra il PRAE e la restante pianificazione, sancendo che il PRAE non può derogare alle previsioni del PTR, del PPR e dei piani territoriali dei parchi e delle riserve. Deve, inoltre, essere coerente con le previsioni degli altri piani regionali di settore.
Il PRAE prevale, invece, sulla pianificazione territoriale e urbanistica locale: le previsioni del programma sostituiscono automaticamente quelle contenute negli strumenti urbanistici locali e sono immediatamente efficaci e vincolanti.
La durata del PRAE è variata rispetto alle previsioni della l.r. 14/1998: per permettere una programmazione industriale adeguata e incentivare il recupero ambientale dei siti di cava, la durata dei PRAE è ampliata a trenta anni per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e a quindici anni per gli altri settori.
Si ribadisce, infine, che il PRAE conserva efficacia fino alla pubblicazione sul BURL del nuovo PRAE approvato, e comunque per non oltre tre anni dalla data di scadenza della sua validità.

Titolo III REGIME DELL' ATTIVITÀ DI CAVA

Art. 12 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze)

L'articolo detta disposizioni relative all'esercizio dell'attività di cava e dei relativi impianti.
Al comma 1, in linea con quanto previsto dalla l.r. 14/1998, si mantiene il conferimento delle competenze autorizzatorie sull'esercizio dell'attività estrattiva in cave comprese nei PRAE in capo alle province e, per il territorio di competenza, alla Città metropolitana di Milano, che si esprimono sulla base di una domanda presentata dai soggetti interessati aventi la disponibilità o la titolarità dell'area oggetto di domanda.
Sono introdotte alcune novità nel procedimento autorizzativo, derivanti dal diverso approccio alla pianificazione. Infatti, i PRAE individuano aree idonee all'attività estrattiva, con i relativi volumi massimi. In tali aree possono essere ubicate una o più cave, che però non sono individuate nel PRAE.
Pertanto, a seguito della presentazione di una domanda per l'esercizio dell'attività estrattiva nell'ambito di in un'area idonea prevista nel PRAE, la provincia/Città metropolitana pubblica la stessa per 30 giorni, al fine di verificare la presenza di eventuali ulteriori soggetti interessati nell'ambito della stessa area. Qualora in tale arco temporale siano presentate più domande concorrenti, ossia relative alla medesima area idonea e per un volume massimo superiore a quello previsto dal PRAE per ciascuna area, le province e la Città metropolitana effettuano una valutazione comparativa delle istanze presentate, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori, in base ai seguenti parametri: capacità di sfruttamento del giacimento (rapporto tra i quantitativi di materiale estratto e gli scarti); completezza e qualità del progetto di coltivazione e recupero dell'area; modalità di effettuazione dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, agli interventi di mitigazione degli impatti e agli eventuali interventi di compensazione; garanzie offerte dall'operatore, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta e completa esecuzione del progetto di coltivazione e recupero dell'area, anche in base all'attività pregressa portata a termine dal richiedente.
L'articolo, inoltre, dettaglia i contenuti del progetto di autorizzazione e recupero, nonché i contenuti dell'autorizzazione.
In caso di cave inserite in aree regionali protette è prevista l'espressione di un parere da parte dell'ente gestore dell'area protetta, sul progetto di coltivazione e recupero.
Al fine di limitare temporalmente la presenza di cave sul territorio, l'articolo dettaglia e definisce la durata massima dell'autorizzazione, pari alla durata del PRAE, nonché le modalità di richiesta e di autorizzazione

delle eventuali proroghe. Queste ultime, possibili solo nel caso in cui alla scadenza dell'autorizzazione non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero, sono concesse su istanza da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione e con atto rilasciato entro la scadenza della stessa autorizzazione e comunque entro i termini di efficacia del PRAE. Si introduce la durata massima delle proroghe, pari complessivamente a cinque anni.
Un ulteriore elemento di novità è rappresentato dal fatto che l'autorizzazione acquista efficacia a seguito della relativa notifica all'interessato e previo inserimento, da parte dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, nel catasto regionale delle cave, di cui all'articolo 23, dei dati relativi all'autorizzazione rilasciata.
L'articolo ribadisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce presupposto per il rilascio del titolo edilizio, riferito alle pertinenze della cava, quali impianti di lavorazione, selezione, valorizzazione e stoccaggio dei materiali, anche provenienti da altre cave, strutture e manufatti per uffici, servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.
Si chiarisce quali tipologie di impianti, non compresi in quelli di cui al precedente paragrafo, sono consentiti nelle aree di cava, previa autorizzazione rilasciata dalla autorità competente (ad esempio impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo).
L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti deve essere compatibile con le previsioni del PRAE, anche al fine di consentire il recupero finale dell'area nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione, e coordinata con i contenuti dell'autorizzazione stessa e con la relativa durata: in particolare, l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti non può superare quella prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva, qualora gli impianti siano incompatibili con la destinazione finale dell'area prevista dal PRAE.

Riguardo alla proposta pervenuta dal comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, relativa all'inclusione dell'area destinata alla collocazione degli impianti tra i contenuti dell'atto di autorizzazione, stante l'individuazione in articolato dei soli contenuti di massima dell'autorizzazione, con rinvio a successivo regolamento regionale per la delineazione puntuale degli stessi (art. 3 dell'articolato), la proposta del comitato sarà inclusa tra i successivi contenuti di dettaglio.

Art. 13 (Concessione e relativa indennità)
L'articolo disciplina il rilascio della concessione, innovando profondamente l'attuale disciplina, rendendola attuale e coerente con la normativa vigente.
Come previsto dalla normativa nazionale di riferimento, essendo riconosciuta la pubblica utilità dell'attività estrattiva, è prevista la possibilità per la Regione di includere nel proprio patrimonio indisponibile i giacimenti, inclusi nel PRAE, per i quali, decorso almeno un anno dall'approvazione del programma, il titolare del diritto su un'area prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione, non abbia richiesto, a tal fine, la necessaria autorizzazione, ovvero sia decaduto dall'autorizzazione rilasciata. Correlativamente la Regione può concedere lo sfruttamento del giacimento a soggetti terzi che ne facciano richiesta. La richiesta di concessione è presentata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.
Analogamente a quanto previsto dalla l.r. 14/1998, l'ente competente, ricevuta la manifestazione di interesse all'esercizio dell'attività estrattiva nell'ambito di un'area idonea identificata dal PRAE, ne dà notizia al titolare o ai titolari del diritto sull'area interessata, chiedendo contestualmente ai titolari di comunicare, entro trenta giorni, se intendano o meno intraprenderne la coltivazione. Qualora i titolari non intendano presentare domanda di autorizzazione, possono concordare con chi ha manifestato l'interesse a cavare la cessione temporanea o definitiva dell'area interessata.
Se non si raggiunge l'accordo per la cessione dell'area, la porzione di giacimento relativa all'area oggetto della manifestazione di interesse è inclusa nel patrimonio indisponibile della Regione: ne viene data notizia sul BURL e, contestualmente, si informa della possibilità, per il soggetto o i soggetti interessati allo sfruttamento dello stesso giacimento, di presentare la relativa richiesta di concessione della disponibilità dell'area e della conseguente attività estrattiva entro trenta giorni.
Al procedimento per il rilascio della concessione e al relativo rapporto concessorio si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
Entro sessanta giorni dal rilascio della concessione su un giacimento, il concessionario verifica la possibilità di pervenire a un accordo con il titolare del diritto sulla superficie dell'area interessata dal giacimento, per acquisirne la disponibilità. In caso di mancato accordo, il concessionario può promuovere l'attivazione delle procedure per l'esproprio o per la cessione temporanea dell'area.
Al titolare originario del diritto sull'area interessata dal giacimento assegnato in concessione è corrisposta un'indennità, il cui importo tiene conto del valore di mercato del materiale estraibile, del mancato guadagno derivante dall'utilizzo del terreno, nonché dell'eventuale perdita di valore del terreno in seguito

al recupero finale dell'area. L'indennità include le somme da corrispondere per la disponibilità della superficie, nonché i diritti eventualmente spettanti a terzi sulle medesime aree. L'indennità include inoltre il valore delle eventuali costruzioni o altre opere esistenti, avuto riguardo al relativo stato di conservazione.
L'obbligo di corresponsione dell'indennità e dei diritti è a carico del concessionario del diritto temporaneo di scavo, che è inoltre tenuto a versare all'ente competente al rilascio della concessione un canone annuo.

Art. 14 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione, sospensione e cessazione dell'attività)

L'articolo disciplina i motivi di decadenza dell'autorizzazione, già previsti dalla l.r. 14/1998 e consistenti: nel mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo o concessorio; nella sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sei mesi o a nove mesi nei territori classificati come montani; nel ritardo superiore a dodici mesi rispetto alla data stabilita per la conclusione delle operazioni di recupero, ove previste per singoli lotti; nel venir meno delle capacità tecniche o economiche del titolare dell'autorizzazione o della concessione; nell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o concessione o degli impegni sanciti dalla convenzione.
La decadenza è disposta dal soggetto competente al rilascio del titolo, previa diffida al titolare dell'autorizzazione o concessione a iniziare o a riprendere l'attività o a conformarsi a quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine.
La revoca dell'autorizzazione o concessione è prevista nei casi in cui, successivamente al rilascio della stessa, si manifesti una significativa alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento e tale comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva.
L'articolo, infine, indica che il comune deve disporre l'immediata sospensione dell'attività estrattiva esercitata in difformità dagli obblighi di legge o dalle prescrizioni o modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione o concessione, ovvero con la convenzione In tal caso il comune può riservarsi di imporre le misure necessarie, incluse quelle volte al recupero dell'area, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione o concessione.
È inoltre previsto che il comune ordini l'immediata cessazione dell'attività svolta senza la relativa autorizzazione o concessione e prescriva al soggetto interessato le opere necessarie al recupero della zona.

Art. 15 (Incentivazione del recupero di rifiuti da costruzione e demolizione)

L'articolo disciplina la compatibilità degli impianti di trattamento rifiuti in area di cava, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti.
La duplice finalità dell'articolo è da un lato quella di incentivare il recupero di rifiuti, quindi il risparmio di materie prime, consentendo la realizzazione di impianti di recupero in aree di cava, dall'altro quella di coordinare la coesistenza di tali impianti con le attività di cava.
Infatti attualmente ricorre frequentemente il caso che un impianto di trattamento rifiuti sia autorizzato in area di cava con durata superiore a quella prevista per l'escavazione e il recupero dell'area stessa, vanificando, in tal modo, le previsioni pianificatorie sulla destinazione futura, quando non compatibile con gli impianti.
Pertanto, l'articolo prevede che l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di recupero rifiuti in ambito di cava sia compatibile con le previsioni del PRAE, in particolare relativamente alla durata e alla destinazione finale dell'area.

Art. 16 (Convenzione)

Il testo proposto mantiene l'istituto della convenzione tra operatori e comuni, consistente in un accordo tra parti, che prevede impegni da parte dell'operatore, inerenti, in particolare, il rispetto dei contenuti dell'autorizzazione, l'impegno a realizzare le opere previste per il recupero dell'area e l'impegno a versare annualmente le tariffe per i diritti di escavazione.
Una novità è rappresentata dalla previsione di corrispondere parte delle tariffe ai comuni in cui non è fisicamente ubicata una cava, ma che risentono degli impatti della stessa sul territorio, evidenziati in sede di procedimento di VIA.
È mantenuta la possibilità per gli operatori, in caso di mancato accordo con i comuni, di chiedere che la Provincia/Città metropolitana determini gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso l'operatore si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10% della tariffa alla provincia/ Città metropolitana: tale previsione ha l'obiettivo di limitare il ricorso alle "convenzioni d'ufficio", incentivando il raggiungimento di accordi tra operatori ed enti locali.

Art. 17 (Garanzie finanziarie per la coltivazione di sostanze minerali)

Il testo proposto mantiene in essere l'obbligo da parte degli operatori della prestazione, a favore dei comuni, delle garanzie finanziarie, utili a assicurare la realizzazione delle opere di recupero. L'efficacia delle autorizzazioni è vincolata alla prestazione di tali garanzie.
Due novità introdotte dal testo sono: l'obbligo di certificare le opere di recupero eseguite, al fine di ottenere lo svincolo delle garanzie, e la possibilità di svincolare solo una quota parte delle stesse, qualora il recupero della cava sia effettuato per lotti o nel caso in cui sia prevista manutenzione anche successiva alla fase di collaudo.

Art. 18 (Tariffe dei diritti di escavazione)

L'articolo mantiene l'obbligo del pagamento di tariffe dei diritti di escavazione proporzionali ai quantitativi di materiale derivante dalle attività estrattive di cava estratto e commerciabile.
Le tariffe, definite dalla Giunta regionale con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono diversificate per ogni settore merceologico.
L'elemento di novità introdotto è costituito, al fine di incentivare il recupero di rifiuti e il risparmio di suolo e di materie prime, dalla possibilità di ridurre l'entità delle tariffe da versare, fino al 20%, in caso di cave in cui si svolga attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, in relazione al volume di rifiuti recuperato e commercializzato.

Art. 19 (Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali)

L'articolo norma procedure, modi e tempi per il recupero delle aree di cava, introducendo importanti novità.
In primo luogo, è prevista la possibilità che fin dalla fase di pianificazione si individuino le aree in cui l'attività estrattiva e il recupero ambientale devono svolgersi per lotti e in fasi successive, obbligando a completare il recupero di un lotto già cavato, prima di avviare la coltivazione in un nuovo lotto. Tale previsione è utile a garantire che il recupero sia effettivamente realizzato, in particolare nelle aree già sottoposte a forti pressioni ambientali.
A ulteriore garanzia, si introduce la certificazione, da parte delle province/Città metropolitana, delle avvenute opere di recupero: tale certificazione costituisce il presupposto per lo svincolo, in tutto o in parte, delle garanzie prestate ai comuni.
Altro importante elemento di novità è la previsione che un'area con avvenuto recupero certificato, possa essere stralciata dal PRAE senza una procedura di variante, al fine di restituire le aree alla pianificazione locale.
Si conferma la possibilità da parte dei comuni di utilizzare le garanzie prestate dagli operatori per l'esecuzione d'ufficio delle opere di recupero non realizzate.
L'articolo chiarisce, inoltre, la possibilità prevista dalla normativa nazionale di utilizzo di materiali di risulta provenienti dalle attività della stessa cava, nonché di terre e rocce da scavo o di idonei materiali derivanti dal recupero di rifiuti, per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero.
Sono inoltre introdotti oneri per la compensazione ambientale da attuare in aree esterne alla cava, per compensare eventuali impatti non mitigabili. Tali oneri sono destinati a interventi di riqualificazione ambientale e, in particolare, alla rete ecologica regionale.
Infine, l'articolo dà mandato alla Giunta regionale di individuare forme incentivanti, nel rispetto della normativa sulla concorrenza, per promuovere le migliori pratiche nel campo della mitigazione e del recupero ambientale delle cave. Anche in questo caso, la Giunta regionale provvederà, in fase di predisposizione dei relativi criteri, agli adempimenti sugli aiuti di Stato, di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011, anche ai sensi del decreto del Segretario Generale n. 8713 del 17 luglio 2017.

Art. 20 (Estrazione di materiale non prevista dal PRAE)

L'articolo disciplina i procedimenti relativi alle cave e agli altri interventi estrattivi non previsti dal PRAE, non modificando le relative competenze.

Alla Regione rimane la competenza amministrativa relativa alle cave per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale o statale, il cui fabbisogno di inerti non è stimabile al momento della redazione dei PRAE. Per limitare il ricorso a tale istituto, è stato eliminato il concetto di "eccessivamente oneroso", tra i requisiti per cui è possibile richiedere l'autorizzazione all'apertura di tali cave: gli aggiudicatari delle opere pubbliche, pertanto, dovranno considerare la necessità di reperire materiale a prezzi di mercato. Il ricorso a tali cave diverrà pertanto straordinario: solo qualora sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di materiale inerte da cava o derivante dal recupero di rifiuti, sarà possibile ricorrere alle cave per opere pubbliche.

Si ribadisce, ai commi 2 e 3, la previsione di intestare le eventuali autorizzazioni/concessioni ai soggetti aggiudicatari dell'opera pubblica, in quanto aggiudicatari anche del diritto di scavo, nonché l'obbligo di utilizzare il materiale estratto nelle cave in argomento esclusivamente per la realizzazione dell'opera

pubblica per la quale è stata autorizzata o concessa l'escavazione, limitando, al contempo, l'autorizzazione al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessari per l'opera pubblica. In caso non siano rispettate tali previsioni sono previste sanzioni.
Sono confermate in capo alla Regione e alla Provincia di Sondrio ~~anche~~ le competenze amministrative relative a: attività estrattive nelle cave di recupero non comprese nei PRAE; interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione; asportazione e commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate; autorizzazione alla ricerca finalizzata a individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche.
È mantenuta in capo alle province/Città metropolitana l'attuale competenza amministrativa per le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli che comportano l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro.

Art. 21 (Lavori idraulici)

L'articolo disciplina l'estrazione di materiali per opere di difesa idraulica e conferma l'inapplicabilità della legge alle estrazioni di materiali dal demanio idrico e dagli altri corsi d'acqua e alla realizzazione di opere idrauliche anche esterne al demanio idrico, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
Si introduce la possibilità di inserire nei PRAE aree estrattive finalizzate alla realizzazione di opere di laminazione delle piene o di invaso delle acque per pubblica utilità. In tal caso, tali aree sono soggette ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa sulle cave, ivi compreso il pagamento dei diritti di escavazione sui volumi estratti e commercializzati.

Titolo IV ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI CAVA E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 22 (Comunicazioni obbligatorie)

L'articolo disciplina il flusso di informazioni relative all'attività estrattiva.
Il comma 1 riguarda le comunicazioni sui dati ISTAT che gli operatori devono inviare alle province/Città metropolitana e alla Regione, ai sensi della vigente normativa nazionale e inserisce anche una specifica sui materiali derivanti dal trattamento rifiuti. La comunicazione avverrà comunque per via telematica, pertanto non ci sarà alcun aggravio per gli operatori rispetto alla situazione attuale.
È introdotto l'obbligo di comunicare i dati relativi al monitoraggio ambientale realizzato in cava, al fine di giungere a una conoscenza approfondita degli effetti ambientali delle attività estrattive sul territorio regionale.
Rispetto al flusso informativo tra le province/Città metropolitana e la Regione, oltre a confermare l'obbligo dell'invio delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate, si introduce quello di fornire informazioni periodiche sullo stato di attuazione dei recuperi ambientali delle cave.

Art. 23 (Catasto regionale delle cave)

Relativamente al catasto regionale delle cave attive e cessate, strumento informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni giuridico-amministrative, territoriali, produttive e ambientali relative all'attività estrattiva, la proposta non modifica quanto previsto dalla l.r. 14/1998, lasciando alla Regione la competenza sulla gestione informatica del catasto e dei dati in esso contenuti, e alle province/Città metropolitana quella sull'aggiornamento dei dati.

Art. 24 (Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava)

L'articolo riguarda gli organi consultivi a supporto delle attività di province/Città metropolitana e Regione.
Rispetto alle consulte provinciali per le attività estrattive di cava, il quadro normativo è invariato, relativamente a composizione, compiti e funzionamento. La disciplina di quest'ultimo è comunque lasciata in capo a ciascuna Amministrazione, nel rispetto del principio di autonomia.
Relativamente al comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava, la proposta non apporta modifiche sulla composizione e sul funzionamento, mentre riduce i casi in cui corre l'obbligo di richiedere il parere a tale organo, che rimane obbligatorio solo per le proposte di PRAE. Sono pertanto esclusi dall'obbligo di consultazione del comitato i procedimenti di autorizzazione regionale. Tale innovazione è prevista in ottica di semplificazione e snellezza dell'azione amministrativa.

Titolo V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 (Sanzioni)

L'articolo non apporta modifiche sostanziali rispetto al sistema sanzionatorio attualmente previsto dalla l.r. 14/1998, con l'eccezione dell'inserimento del richiamo alla sanzione prevista all'articolo 9 della l.r. 5/2010, in caso di inosservanza di obblighi previsti dalla procedura di VIA o verifica di assoggettabilità alla VIA.

Art. 26 (Vigilanza)

Rispetto alla vigilanza e all'irrogazione di sanzioni, sono pressoché immodificate le competenze in capo ai comuni, che esercitano la vigilanza e relativa irrogazione di sanzioni nell'ambito dell'attività estrattiva, includendo, pertanto, le attività di mitigazione, recupero e compensazione ambientale.
Sono altresì inalterate le competenze sulla vigilanza relativa alla polizia mineraria, che rimane di competenza provinciale/metropolitana.
Sono invece introdotte ex novo le competenze sui controlli ambientali, che saranno effettuati dall'ARPA, sulla base di un piano triennale di verifica delle misure di monitoraggio eseguite dagli operatori.

Titolo VII NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 (Norma finanziaria)

Si rimanda alla relazione tecnico finanziaria per gli approfondimenti.

Art. 28 (Norme transitorie e finali)

L'articolo detta le tempistiche da rispettare in sede di prima applicazione della norma e disciplina il transitorio.
Sul primo aspetto si definiscono i tempi che la Giunta regionale è tenuta a rispettare per l'invio della proposta di atto di indirizzo al Consiglio regionale. Quest'ultimo ha ulteriori tre mesi per l'approvazione. Inoltre è indicato in dodici mesi il tempo necessario alla Giunta regionale per la predisposizione del regolamento attuativo della legge, in particolare relativamente ai criteri e alle disposizioni tecniche da osservare per la predisposizione dei PRAE.
In merito al transitorio, si stabilisce che i piani cave approvati ai sensi della l.r. 14/1998, restano efficaci sino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 4 quater della stessa l.r. 14/1998, e i rispettivi PRAE saranno approvati entro la data di scadenza dei corrispondenti piani cave, fatta eccezione per quelli in scadenza entro sei mesi dalla vigenza della presente proposta di legge.
Inoltre, con il comma 2, si sancisce che i piani cave approvati ai sensi della l.r. 14/1998 e scaduti, riacquistano efficacia fino alla pubblicazione sul BURL del corrispondente PRAE.
Per i piani scaduti o in scadenza entro sei mesi dalla vigenza della presente proposta di legge i relativi PRAE saranno da approvare entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge.
Rispetto ai provvedimenti di autorizzazione o concessione, si mantiene l'efficacia, fino alla scadenza prevista, degli atti rilasciati prima dell'approvazione dei PRAE. I procedimenti di autorizzazione e concessione in corso sono comunque conclusi dagli enti competenti ai sensi della l.r. 14/1998 e secondo le procedure e nei termini previsti dalla stessa legge.

Art. 29 (Abrogazione)

Articolo di abrogazione della l.r. 14/1998, fatte salve le disposizioni transitorie previste dalla presente proposta di legge.

Proposta di progetto di legge
"Disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"
Relazione tecnico finanziaria ex art. 28 l.r. 34/78

La proposta di progetto di legge intende rinnovare il quadro normativo regionale in materia di attività estrattive, tenendo conto dell'attuale quadro istituzionale e sulla base delle esperienze maturate in tema di pianificazione e di gestione delle cave in Lombardia.

Da un lato, il testo è volto a salvaguardare la realtà produttiva lombarda, in un periodo segnato da una profonda crisi economica e in un'ottica di maggior semplificazione, attraverso modifiche sia in sede di pianificazione, sia in sede di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Dall'altro lato la proposta tende a tutelare maggiormente l'ambiente e il territorio, con innovazioni significative in tema di recupero delle cave e con l'introduzione di meccanismi che incentivano l'utilizzo di materiali derivanti dal trattamento di rifiuti da costruzione e demolizione, in luogo dei materiali da cava, nonché con l'estensione del concetto di compensazione ambientale.

Si fornisce di seguito una disamina degli impatti finanziari delle disposizioni contenute nel progetto di legge regionale ascrivibili direttamente al bilancio regionale ovvero ai bilanci degli enti chiamati a svolgere funzioni in materia di coltivazione di sostanze minerali da cava.

Sinteticamente gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano:

- le misure di cui all'art. 4 relative alla promozione dell'economia circolare (commi 3 e 6)
- l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5;
- le tariffe dei diritti di escavazione di cui all'art. 18;
- le somme corrisposte alla Regione per il rimborso delle spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e concessione, nonché come canone di concessione di cui all'art. 20, commi 1 e 4;
- il Catasto regionale delle cave attive e cessate, di cui all'articolo 23;
- il funzionamento del Comitato regionale consultivo per le attività estrattive, previsto dall'art. 24.

Articolo 4 - Promozione dell'economia circolare

La disposizione individua una serie di misure attraverso le quali la Regione promuove l'uso efficiente delle materie prime di cava e il riciclaggio e il riuso dei materiali alle stesse alternativi. Tra queste sono da segnalare, in particolare, in quanto hanno impatto finanziario diretto sul bilancio regionale:

- il comma 3 relativo alla banca dati dei materiali aggregati riciclati;
- il comma 6 che prevede che la Regione favorisca l'adozione di marchi di qualità.

Con riferimento alla **banca dati** di cui al **comma 3**, i costi per la gestione e lo sviluppo di tale banca dati, sono stati stimati con i funzionari dell'ARPA in 20.000 euro sull'esercizio finanziario 2018 e troveranno copertura alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" (9.02.104.8984, capitolo in corso di ridenominazione), titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato con legge di bilancio.

Con riferimento all'adozione di **marchi di qualità** dei materiali lapidei da adottarsi da parte degli operatori e delle associazioni di imprenditori del settore (**comma 6**), Regione sosterrà le spese riferite all'attività di diffusione e conoscenza dei marchi, attraverso un Piano di Comunicazione da predisporre ad hoc, che prevedrà, tra l'altro, la partecipazione a Fiere del settore, la realizzazione di un portale internet dedicato, l'organizzazione di eventi promozionali. Tali spese, stimate in 10.000 euro, troveranno copertura alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" (9.02.104.8984, capitolo in corso di ridenominazione), titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019, a partire dall'esercizio finanziario 2018. Per lo svolgimento delle attività previste negli anni successivi, l'importo sarà determinato con legge di bilancio.

Le **misure incentivanti** di cui al **comma 5** consistono in incentivi di tipo amministrativo, quali, ad esempio, la previsione di maggiore durata delle autorizzazioni concesse agli operatori che operano nel campo del recupero di rifiuti da costruzione e demolizione. L'applicazione del comma, pertanto, non prevede oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 - Spese relative all'esercizio delle funzioni conferite

La disposizione definisce le funzioni di competenza regionale (**comma 1**), delle province e della Città Metropolitana di Milano (**comma 2**), dei Comuni (**comma 3**), di ARPA (**comma 4**).

Funzioni regionali: hanno un impatto finanziario le lettere e) e h) del comma 1, relative rispettivamente ai corsi di formazione per il personale delle province e della Città metropolitana di Milano e alla gestione del catasto regionale.

Per le spese relative alle **attività di formazione**, di cui alla **lettera e), comma 1**, in capo alla Regione si fa fronte con le risorse allocate alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", titolo 1 "Spese correnti" (9.02.104.8984, capitolo in corso di ridenominazione) dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019, per un importo pari a 15.000 € nel 2017, considerando attività formativa per 8-10 giornate, destinata a circa 30 funzionari di cui almeno 2 per provincia, e per un importo da determinarsi con legge di bilancio per gli anni successivi.

Per quanto riguarda le funzione di cui alla lettera h), comma 1, relative al catasto regionale si rimanda all'esame dell'art. 23.

Per quanto riguarda la funzione di **programmazione** di cui alla **lettera a), comma 1**, che comporta l'elaborazione dell'atto di indirizzo, essa è neutrale dal punto di vista finanziario in quanto ad essa si farà fronte attraverso le risorse di personale e finanziare in essere.

Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di **autorizzazione e concessione**, di cui al **comma 1, lettera f)**, si farà fronte attraverso gli oneri istruttori, a carico del richiedente, di cui all'articolo 12, comma 15, lettera e).

Funzioni provinciali: attraverso il progetto di legge sono sostanzialmente confermate alle province le funzioni previste dall'attuale l.r. 14/1998.

Per **l'esercizio delle funzioni** le Province e la Città metropolitana di Milano faranno fronte con le risorse quantificate ai sensi del punto 3 della Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015", sottoscritta in data 15 dicembre 2015 e comunicata in Giunta regionale con DGR di presa d'atto n. 4605 del 17 dicembre 2015. Tali risorse sono allocate alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019 (capitolo 11131). Sulla base del trend storico, la stima di questi costi è quantificabile in 600.000 euro/anno.

Si fa presente che una parte degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni provinciali sarà coperto con introiti previsti dalla proposta di legge, ossia il pagamento degli oneri istruttori da parte degli operatori, o la quota parte, pari al 15%, delle tariffe che gli stessi operatori versano annualmente ai comuni in funzione dei volumi di materiale estratto, alla quale potrebbe aggiungersi, in caso di attivazione provinciale, in relazione alla convenzione tra operatore e comune ex art. 16, una maggiorazione, sempre a carico del richiedente, del 10% della tariffa di cui all'articolo 18.

Funzioni comunali: con riferimento alle funzioni in capo ai Comuni sede di attività estrattiva, in particolare alle **attività di vigilanza** sull'esercizio delle attività estrattive, all'accertamento delle violazioni, all'irrogazione delle sanzioni, alla riscossione e all'introito dei relativi proventi, gli stessi vi faranno fronte con una quota non superiore al 30% della tariffa spettante agli stessi comuni, a carico dell'operatore interessato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, quota stimabile in circa 5.700.000 euro all'anno.

Quanto all'esecuzione d'ufficio delle opere di mitigazione di cui alla **lettera e)** il Comune si avvarrà delle garanzie prestate dall'operatore ai sensi dell'art. 17, come previsto all'art. 19, comma 5.

Funzioni ARPA: ai **controlli** aggiuntivi assegnati ad ARPA di cui al **comma 4**, gli stessi sono a carico degli operatori, pertanto ARPA vi fa fronte sulla base delle tariffe definite nel proprio tariffario, previsto a carico degli operatori stessi. La proposta di legge prevede che, fermo restando il rispetto della normativa

nazionale in materia di personale nella Pubblica Amministrazione, ai fini dello svolgimento delle attività e in relazione al fabbisogno conseguente di risorse umane, ARPA possa destinare n. 8 unità di personale di categoria D tra quelle assunte ai sensi della legge 21 giugno 2017, n. 96 "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, fermi restando i vincoli di bilancio e di dotazione organica complessiva.

Articolo 18 - Tariffe dei diritti di escavazione

L'articolo 18 conferma l'obbligo per gli operatori del pagamento di una **tariffa annuale** in funzione della tipologia di materiale e del volumi di materiale estratto. I beneficiari di tali tariffe restano immutati rispetto all'assetto attuale: l'85% del totale è da corrispondere ai Comuni, il 15% alla Provincia.

Tali proventi sono quantificabili in circa 25.000.000 euro/anno.

Rispetto alle previsioni della legge vigente, è previsto (art. 16, comma 3) che, in sede di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) dei progetti, si determini l'eventuale impatto che una cava genera su un territorio comunale non direttamente sede dell'attività. In tal caso una quota parte delle tariffe spettanti al comune è corrisposta al comune su cui ricade l'impatto, fermo restando il totale generale da corrispondere da parte dell'operatore.

Infine, la legge introduce un meccanismo che tende a disincentivare il ricorso alla cosiddetta "convenzione d'ufficio", che si attiva qualora non vi sia accordo tra operatore e comune per la stipula della convenzione di cui all'art. 16. In tal caso permane la possibilità per l'operatore di chiedere alla provincia di determinare gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione o concessione (cd. "convenzione d'ufficio"), tuttavia, in caso si attivi tale istituto, l'operatore è tenuto a versare una maggiorazione del 10% delle tariffe di cui all'art. 18.

Articolo 20, commi 1 e 4 - Spese relative alle attività di rilascio di autorizzazioni o concessioni di competenza regionale e canone di concessione

Le spese per lo svolgimento delle **funzioni regionali** saranno coperte con gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori, stimabili in 7.000 euro all'anno, introitati sul capitolo 3.0100.02.247 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali".

Gli introiti derivanti dal pagamento dei canoni di concessione saranno introitati sul capitolo 3.0100.03.xxxx "Canone di concessione di attività cava", da istituire. L'importo annuo relativo a tali introiti, non è stimabile, ma trattasi comunque di importo contenuto.

Articolo 23 - Spese relative al funzionamento del Catasto regionale delle cave attive e cessate

Le spese, sono riferite alla necessaria **implementazione del Catasto esistente** già in essere, con l'inserimento di dati statistici sui volumi estratti, di dati ambientali sui monitoraggi sono quantificate, tenendo conto di analoghe attività di implementazione realizzate sulla medesima banca dati, in € 100.000,00 e troveranno copertura con le risorse annualmente stanziate per lo sviluppo del catasto, alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 08 "Statistica e sistemi informativi", titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019 (capitolo 12594).

Articolo 24 – Spese relative al funzionamento del Comitato regionale consultivo per le attività estrattive

Le spese sono riferite al **gettone di presenza** per i componenti esterni del Comitato, come previsto dalla d.g.r. 1943/2014 e sono quantificabili in circa 10.000 euro/anno, stanziate alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 01 "Organi istituzionali", titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019 capitolo 1.01.103.322 "Funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa".

I **restanti articoli**, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio, programmatorio, procedurale non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali sono pertanto pienamente neutri sul piano della finanza pubblica.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità della legge)

1. La presente legge disciplina la pianificazione regionale in materia di coltivazione delle sostanze minerali di cava, definite all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno), e l'esercizio della relativa attività nel territorio della Lombardia secondo il principio di promozione dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e salvaguardando il contenimento del consumo di suolo, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, nel rispetto della normativa europea e statale in materia.
2. La presente legge dà attuazione ai principi di sviluppo previsti dalla politica europea delle materie prime, in riferimento alla individuazione e alla tutela delle risorse minerarie di cava, alla gestione delle relative attività economiche e alla riduzione del consumo di materie prime anche mediante il riutilizzo e il riciclo dei materiali.
3. L'attività estrattiva di materiale di cava disciplinata ai sensi della presente legge costituisce attività temporanea rispetto alla destinazione e all'uso del territorio previsti dai piani e dai programmi urbanistici e territoriali di carattere locale ed è finalizzata a rendere disponibili i materiali necessari allo sviluppo socio-economico, garantendo l'uso razionale del suolo e il risparmio delle materie prime, anche attraverso il recupero delle cave esaurite o dismesse.
4. La presente legge non si applica alle attività di scavo di materiale inerte utilizzato esclusivamente all'interno del sito di escavazione.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) attività estrattiva: attività produttiva economica costituita da estrazione di sostanze minerali di cava, eventuale prima lavorazione dei materiali estratti e recupero ambientale delle aree in cui l'estrazione è conclusa;
   b) cava: unità produttiva economica caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva; è costituita dall'area estrattiva, nella quale è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava, e può comprendere:
      1) area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e deposito temporaneo del materiale lavorato, proveniente anche dall'esterno della cava;
      2) area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva, quali uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso e piste perimetrali; le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva;
      3) area di riassetto ambientale: area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale;
      4) area di rispetto: area riportata in programma o in progetto, non interessata dalle attività di cui ai numeri precedenti;

c) cava di recupero: cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva, all'esclusivo fine di permetterne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di recupero ambientale;
d) cava di riserva per opere pubbliche: cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
e) cava cessata: cava dismessa o abbandonata, non più oggetto di coltivazione; rientrano in tale categoria anche le cave esaurite, nelle quali non vi è più materiale estraibile;
f) giacimento coltivabile: porzione del territorio interessata dalla presenza di una risorsa mineraria naturale non rinnovabile, oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento;
g) materiali inerti provenienti da fonti alternative: materiali derivanti dal recupero rifiuti o sottoprodotti come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché idonei o resi idonei a essere utilizzati in luogo dei materiali di cava, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
h) recupero ambientale: il complesso delle operazioni con le quali le aree, interessate o meno dall'attività estrattiva, sono restituite al contesto territoriale;
i) bilancio ambientale: rappresentazione qualitativa e quantitativa del tipo e dell'entità dell'impatto esercitato dall'attività estrattiva sull'ambiente, riferita sia al consumo e al depauperamento di risorse naturali, sia all'emissione di sostanze inquinanti;
j) mitigazione: il complesso degli interventi volti a eliminare o ridurre gli impatti negativi prodotti sull'ambiente dall'attività estrattiva;
k) compensazioni ambientali: interventi, complementari al progetto di coltivazione e recupero, avviati contestualmente all'attività di escavazione, attraverso i quali si ottengono benefici ambientali, in relazione agli impatti residuali, quali la riduzione dei livelli preesistenti di inquinamento, riequilibri diretti di assetti ecosistemici degradati o soluzioni a problemi ambientali esistenti nel territorio interessato dall'intervento;
l) operatore: soggetto interessato o soggetto titolato all'esercizio dell'attività estrattiva di cava;
m) settore merceologico: l'insieme che comprende i materiali estraibili da cava che presentano caratteristiche uniformi su tutto il territorio lombardo, in relazione alle tecnologie estrattive, alla lavorazione e all'utilizzo finale degli stessi;
n) aree idonee per l'attività estrattiva: aree individuate nei programmi regionali per l'attività estrattiva (PRAE), incluse nei giacimenti, nelle quali è consentita l'attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava nel periodo di validità del programma, per i volumi massimi e alle condizioni previste dal programma stesso;
o) bacini di produzione: porzioni di territorio, distinte per settore merceologico, definite in funzione della distribuzione dei giacimenti, dei principali lineamenti orografici e idrografici del territorio, nonché delle principali infrastrutture viabilistiche;
p) bacini di utenza: zone di destinazione del materiale estratto, la cui individuazione tiene conto delle potenzialità di assorbimento del mercato, della valutazione delle problematiche connesse agli aspetti ambientali ed economici legati all'estrazione e alla movimentazione del materiale, anche in relazione alla distribuzione delle cave sul territorio; per i materiali sottoposti a lavorazione, sono considerate anche le necessità di alimentazione degli impianti di lavorazione;
q) valorizzazione: normale pratica industriale definita dalla disciplina in materia di terre e rocce da scavo.

Art. 3
(Regolazione della coltivazione delle sostanze minerali di cava)

1. La Giunta regionale disciplina con uno o più regolamenti le modalità di attuazione e applicazione della presente legge e, in particolare:
   a) la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, la disciplina della banca dati, gli strumenti e le misure incentivanti di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5;

b) lo schema di accordo tra operatori ed enti locali finalizzato a promuovere la condivisione delle scelte dei PRAE e i criteri per la definizione delle compensazioni ambientali, di cui all'articolo 8;
c) le autorizzazioni e i progetti di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12, comma 15;
d) il rilascio delle concessioni, le modalità di corresponsione dell'indennità e i criteri di ponderazione di cui all'articolo 13;
e) le condizioni volte a garantire, nel rispetto della normativa statale in materia, la compatibilità tra le attività di cava e gli impianti di trattamento rifiuti di cui all'articolo 15, comma 4;
f) lo schema tipo e le modalità di stipula della convenzione di cui all'articolo 16, commi 1 e 5;
g) i criteri per la quantificazione delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 5;
h) i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative per l'estrazione di materiale in siti non individuati nei programmi, di cui all'articolo 20, comma 7;
i) le modalità e i termini per le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 22;
j) le tariffe e le modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), sulla base del costo effettivo del servizio.

Art. 4
(Promozione dell'economia circolare)

1. In attuazione dei principi europei dell'economia circolare e di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, la Regione promuove l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclaggio e il riuso dei materiali alle stesse alternativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.
2. Al fine di incentivare il risparmio di materie prime di cava, in caso di utilizzo di impianti di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione o di valorizzazione di terre e rocce da scavo in ambito di cava, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto al termine di cui al terzo periodo del comma 8 dell'articolo 12, alle condizioni e con le modalità definite dalla Giunta regionale.
3. Al fine di favorire, nell'ambito di progetti di opere pubbliche, l'utilizzo di materiali aggregati riciclati, limitando il ricorso alle cave di riserva per opere pubbliche di cui all'articolo 20, comma 1, la Giunta regionale istituisce e rende disponibile una banca dati di tali materiali; la banca dati indica quantità e tipologie di materiali litoidi disponibili presso gli impianti di trattamento rifiuti e presso le cave e costituisce una sezione specifica dell'applicativo web di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). L'aggiornamento della banca dati spetta ai gestori degli impianti di recupero dei rifiuti che producono aggregati riciclati.
4. La Giunta regionale, sentite l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA), le province e la Città metropolitana di Milano, stabilisce i criteri di funzionamento della banca dati di cui al comma 3, i relativi contenuti informativi obbligatori, i termini e le modalità di trasmissione, accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi.
5. La Regione promuove l'adozione di sistemi di gestione in qualità dell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore e, nel contempo, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del paesaggio, mediante misure incentivanti, sotto varie forme, con l'esclusione della rimunerazione finanziaria diretta, a favore delle imprese che operano nel settore.
6. La Regione favorisce, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente, l'adozione di marchi di qualità dei materiali lapidei da parte degli operatori e delle associazioni di imprenditori del settore, al fine di qualificare e valorizzare i materiali di cava estratti nel territorio regionale.
7. La Giunta regionale definisce:
   a) gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali aggregati riciclati nelle opere pubbliche;

b) le misure incentivanti di cui al comma 5 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere.

8. La Giunta regionale provvede, altresì, in relazione alle misure incentivanti di cui ai commi 5, 6 e 7, lettera b), agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 5
(Funzioni)

1. Sono di competenza regionale:
   a) l'elaborazione e l'approvazione dell'atto di indirizzo e l'approvazione dei programmi di cui al Titolo II, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 per la Provincia di Sondrio;
   b) la determinazione di misure tecniche di attuazione e applicazione della presente legge, al fine di uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
   c) la promozione, unitamente alle altre autorità competenti e nel rispetto del d.lgs. 152/2006, del recupero di rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'articolo 15, al fine di contenere l'utilizzo di discariche per lo smaltimento degli stessi rifiuti e il consumo di risorse naturali, attraverso la determinazione di indirizzi e disposizioni tecniche per l'utilizzo, in opere pubbliche e, in particolare, nelle grandi infrastrutture per la mobilità, di materiali inerti da riciclaggio, nel rispetto della normativa statale in materia;
   d) la determinazione dell'entità delle tariffe dei diritti di escavazione, ai sensi dell'articolo 18;
   e) l'attivazione di corsi di formazione per il personale delle province e della Città metropolitana di Milano, finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere azioni e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per lo svolgimento delle attività conferite;
   f) il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni di cui all'articolo 20, comma 1 e dei provvedimenti sulle istanze di autorizzazione relative all'estrazione di materiale non prevista nel PRAE di cui all'articolo 20, comma 4;
   g) l'esercizio dei poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nei confronti delle province e della Città metropolitana di Milano, in caso di inadempimento di una o più funzioni di cui al comma 2, con oneri a carico degli enti inadempienti;
   h) la gestione informatica del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23.
2. Spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano:
   a) la redazione e l'adozione delle proposte dei programmi di cui all'articolo 6, comma 3;
   b) l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, comma 3, mediante l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle attività estrattive, di cui agli articoli 12 e 13;
   c) il rilascio di provvedimenti sulle istanze di autorizzazione relative all'estrazione di materiale non prevista nel PRAE, di cui all'articolo 20, comma 5;
   d) la vigilanza relativa alla polizia mineraria, di cui all'articolo 26, comma 2, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente in materia;
   e) la trasmissione dei dati di cui all'articolo 22, comma 3;
   f) l'assistenza tecnica ai comuni, ove richiesta e senza oneri per gli stessi comuni, in ordine alle funzioni e attività di cui al comma 3;
   g) l'attivazione degli interventi sostitutivi, con oneri a carico degli enti inadempienti, qualora i comuni, preventivamente diffidati, non provvedano al compimento degli atti previsti alle lettere a), c), d) ed e) del comma 3;
   h) la certificazione delle opere di cui all'articolo 19, comma 2;
   i) l'aggiornamento dei dati del catasto regionale delle cave di cui all'articolo 23.
3. Spettano ai comuni sede delle attività estrattive:
   a) la determinazione delle destinazioni d'uso delle aree idonee per l'attività estrattiva previste dai programmi al termine dei processi produttivi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g);

b) la stipula della convenzione di cui all'articolo 16;
c) la vigilanza sull'esercizio delle attività estrattive, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi, di cui all'articolo 26, comma 1, e l'assunzione dei provvedimenti di cessazione e sospensione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 4;
d) lo svincolo delle garanzie prestate dagli operatori ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3;
e) l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero dell'intervento e alla compensazione, previa diffida all'interessato, secondo quanto disposto all'articolo 19, comma 5.

4. L'ARPA:
a) verifica le modalità di monitoraggio ambientale delle cave previste dai progetti di cui all'articolo 12, esprimendo parere in merito, nell'ambito del procedimento di VIA all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
b) effettua il controllo dei dati relativi al monitoraggio di cui alla lettera a);
c) effettua i controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4.

5. Nell'ambito delle capacità assunzionali attivabili nel rispetto della normativa statale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, l'ARPA destina otto unità di categoria D all'esercizio delle funzioni e attività di cui al comma 4, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della dotazione organica complessiva.

Titolo II
PIANIFICAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 6
(Pianificazione)

1. Il processo di pianificazione regionale dell'attività di cava si attua nel rispetto dei principi di protezione ambientale, tutela del paesaggio e sicurezza e secondo obiettivi di economicità e sostegno dell'innovazione tecnologica, attraverso l'atto di indirizzo per la pianificazione delle cave, di seguito denominato atto di indirizzo, e i PRAE.
2. L'atto di indirizzo è lo strumento strategico di definizione delle politiche regionali per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva l'atto d'indirizzo e le relative modifiche entro tre mesi dalla data di trasmissione della stessa proposta.
3. I PRAE, strumenti di attuazione delle strategie, degli obiettivi, dei criteri e delle linee guida contenuti nell'atto di indirizzo, sono adottati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano e approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10.
4. L'ambito di operatività dei PRAE corrisponde ai confini provinciali.

Art. 7
(Atto di indirizzo)

1. L'atto di indirizzo costituisce il documento di definizione delle politiche regionali per l'uso delle materie prime di cui alla presente legge e persegue le seguenti strategie:
a) inserire l'attività estrattiva in un contesto di sostenibilità ambientale, idoneo a portare a sintesi le esigenze ambientali, sociali ed economiche, garantendo il rispetto dei principi dell'economia circolare;
b) attuare la politica europea delle materie prime, salvaguardando le risorse estrattive non rinnovabili con adeguate misure di protezione dei giacimenti;
c) favorire la gestione ottimizzata dei materiali di cava, attraverso l'impiego di tecnologie adeguate in fase estrattiva e garantendo un uso delle risorse appropriato alla loro qualità;

d) favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, incentivando e sostenendo il mercato dei materiali riciclati.

2. L'atto di indirizzo persegue i seguenti obiettivi specifici:
   a) assicurare la conformità della pianificazione delle attività estrattive alle finalità di tutela paesaggistica, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché alle finalità di qualità dell'acqua e dell'aria, di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, di sviluppo urbanistico e dell'agricoltura;
   b) garantire l'approvvigionamento di materie prime sul territorio regionale, limitando al contempo il consumo di suolo e l'uso di risorse non rinnovabili;
   c) definire i fabbisogni di materiale;
   d) favorire la conoscenza e il pieno sfruttamento dei giacimenti;
   e) favorire modalità di coltivazione in grado di ottimizzare l'uso delle risorse.
3. L'atto di indirizzo indica le linee guida per la predisposizione dei PRAE, tenuto conto della specificità della Provincia di Sondrio, anche al fine di individuare:
   a) i giacimenti di cui è possibile o in corso l'attività estrattiva;
   b) la localizzazione delle aree idonee per l'attività estrattiva all'interno dei giacimenti;
   c) i bacini di utenza correlati alla tipologia del materiale prodotto;
   d) la qualità e la quantità della sostanza di cava di cui può essere consentita la coltivazione, tenuto conto della stima dei fabbisogni, che consideri anche i materiali inerti provenienti da fonti alternative;
   e) la modalità di coltivazione per tipologia di giacimento;
   f) le modalità di recupero delle aree oggetto di escavazione, in attuazione del progetto di recupero.
4. L'atto di indirizzo è pubblicato sul BURL, non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Art. 8
(Programma Regionale delle Attività Estrattive)

1. I PRAE sono elaborati dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano sulla base dell'atto di indirizzo e tengono conto:
   a) del sistema delle aree protette;
   b) della situazione geologica, idrogeologica, agraria e vegetazionale del territorio;
   c) della destinazione attuale delle aree di interesse per l'attività estrattiva, in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
   d) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti;
   e) delle esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica delle attività estrattive, nonché di consentire la programmazione dell'assetto finale delle aree interessate e il loro riuso, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 42/2004;
   f) della stima dei volumi di materiali inerti provenienti da fonti alternative, anche in coerenza con la pianificazione regionale dei rifiuti;
   g) della sostenibilità economica delle attività individuate dal PRAE;
   h) degli eventuali accordi tra operatori ed enti locali, finalizzati a promuovere la condivisione delle scelte del PRAE e formalizzati secondo lo schema di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. Il PRAE contiene:
   a) la determinazione del fabbisogno per ogni settore merceologico da soddisfare nel periodo di durata del PRAE stesso; il fabbisogno comprende i volumi necessari per la realizzazione di opere pubbliche il cui progetto di fattibilità tecnico-economica sia stato approvato alla data di avvio del procedimento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), e all'articolo 10, comma 2, lettera a);
   b) l'individuazione, per ogni settore merceologico, dei bacini di utenza e dei bacini di produzione, individuati nei PRAE da un rapporto descrittivo, dall'elenco delle aree idonee per l'attività estrattiva e da una rappresentazione cartografica;
   c) l'individuazione dei giacimenti coltivabili;

d) l'identificazione delle aree idonee per l'attività estrattiva, con i relativi volumi massimi estraibili;
e) l'eventuale individuazione di cave da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche e delle cave di recupero;
f) le modalità di coltivazione della risorsa per ciascuna area estrattiva o cava di cui alle lettere d) ed e);
g) la destinazione delle aree, determinata dai comuni, al termine dell'attività estrattiva; in caso di previsione di apertura di cave nelle aree regionali protette, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), la destinazione al termine dell'attività estrattiva è determinata dall'ente gestore dell'area stessa e il PRAE deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze di tutela dell'area regionale protetta interessata; in caso di previsione di apertura di cave parzialmente ricadenti in aree regionali protette, di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, la destinazione delle aree al termine dell'attività estrattiva è determinata dal comune, d'intesa con l'ente gestore dell'area stessa;
h) la determinazione del bilancio ambientale, mediante l'individuazione degli impatti non mitigabili derivanti dall'attività estrattiva e degli indirizzi per le misure di compensazione ambientale per la valorizzazione, in particolare, del sistema delle aree protette, della rete ecologica regionale, dei parchi locali di interesse sovracomunale e per il recupero delle cave cessate;
i) l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun settore merceologico, in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili;
j) l'indicazione dei volumi dei pietrischi, anche derivanti dalle cave di monte, nonché dei volumi di rifiuti da costruzione e demolizione recuperati o riutilizzati nel rispetto della normativa statale in materia;
k) la durata di cui all'articolo 11.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la definizione delle compensazioni ambientali, nei limiti degli impatti non mitigabili e in base agli indirizzi di cui al comma 2, lettera h).

Art. 9
(Procedimento di approvazione del PRAE)

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza, il PRAE è approvato, anche per singolo settore merceologico, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e dei commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. La provincia o la Città metropolitana di Milano adotta la proposta di PRAE, sentiti i comuni e gli enti gestori delle aree protette interessati, secondo la seguente procedura:
   a) almeno due anni prima della scadenza del PRAE vigente, la provincia o la Città metropolitana di Milano avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di PRAE, ne dà comunicazione alla Regione, agli enti locali e agli enti gestori delle aree protette territorialmente interessati e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL);
   b) la provincia o la Città metropolitana di Milano elabora la proposta di PRAE e la rende disponibile per sessanta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di formulare pareri e osservazioni.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la formulazione dei pareri e delle osservazioni di cui al comma 2, lettera b), la provincia o la Città metropolitana di Milano, sentita la consulta per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 24, comma 1, controdeduce i pareri e le osservazioni pervenute e, entro i successivi trenta giorni, adotta la proposta di PRAE e la trasmette alla Regione, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.
4. La Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, verifica la rispondenza della proposta di PRAE adottata a quanto previsto dalla presente legge, apporta le eventuali modifiche alla proposta e, acquisito il parere del comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 24, comma 5, la trasmette alla commissione consiliare competente per il parere, da esprimere sulla conformità del

programma ai contenuti dell'atto di indirizzo entro il termine di cui all'articolo 1, comma 24, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9 ter della l.r.. 34/1978), trascorso il quale il parere si intende favorevole.

5. In caso di osservazioni, da parte della commissione consiliare di cui al comma 4, che comportino, ove accolte, modifiche al PRAE, la Giunta regionale sottopone nuovamente il programma all'esame del comitato di cui al comma 4, per il parere di cui all'articolo 24, comma 6.
6. Salvi i termini necessari per eventuali integrazioni della procedura di VAS dovute a modifiche sostanziali apportate sulla proposta di PRAE, ai sensi dei commi 4 e 5, la Giunta regionale approva il PRAE entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere consiliare di cui al comma 4 e ne dispone la pubblicazione sul BURL.
7. Il PRAE può essere sottoposto a revisione, anche parziale, secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 6, per l'eventuale adeguamento dei fabbisogni rispetto a quelli previsti, per adeguamenti tecnici o normativi che incidano sul PRAE o in ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria non ancora passati in giudicato.
8. Gli adeguamenti del PRAE che non comportano valutazioni discrezionali, dovuti in ottemperanza o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria passati in giudicato ovvero a correzione di meri errori materiali, sono disposti con decreto analiticamente motivato del dirigente della direzione regionale competente in materia di attività estrattive. I contenuti del PRAE modificati o rettificati sono pubblicati sul BURL.
9. La pubblicazione sul BURL della certificazione dell'avvenuto recupero di una cava, o di una sua parte, effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, costituisce stralcio dal PRAE dell'area recuperata.

Art. 10
(Disposizioni per il riconoscimento della specificità della Provincia di Sondrio)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 9 e in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), spetta alla Provincia di Sondrio l'approvazione del PRAE di cui all'articolo 8.
2. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'incidenza, la proposta di PRAE è adottata dalla Provincia di cui al comma 1, sentiti i comuni e gli enti gestori delle aree protette territorialmente interessati, secondo la seguente procedura:
   a) almeno due anni prima della scadenza del PRAE vigente, la provincia avvia il procedimento di predisposizione della nuova proposta di PRAE, ne dà comunicazione alla Regione, agli enti locali e agli enti gestori delle aree protette territorialmente interessati e ne dà notizia sul BURL e su almeno due quotidiani locali;
   b) la proposta è resa disponibile per un periodo di sessanta giorni consecutivi nel corso dei quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare pareri e osservazioni;
   c) entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la Provincia apporta alla proposta di PRAE le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute e, sentita la consulta per le attività estrattive di cava di cui all'articolo 24, comma 1, adotta la proposta di PRAE e la rende disponibile per sessanta giorni consecutivi, al fine di permettere a chiunque ne abbia interesse di formulare pareri e osservazioni;
   d) entro sessanta giorni dal termine per la formulazione dei pareri e delle osservazioni di cui alla lettera c), la Provincia apporta, ove necessario, integrazioni e modifiche alla proposta di PRAE, anche in base ai pareri e alle osservazioni pervenute, e adotta il programma in via definitiva entro i successivi trenta giorni;
   e) la proposta di PRAE adottata ai sensi della lettera d) è trasmessa alla Giunta regionale;

f) la Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di PRAE adottata dalla Provincia di Sondrio, verifica la conformità del programma alla presente legge e ai contenuti dell'atto di indirizzo, nonché la compatibilità della proposta con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, garantendo comunque il confronto con la Provincia.

3. Il Consiglio provinciale di Sondrio approva il PRAE entro centoventi giorni dalla deliberazione della Giunta regionale relativa alla verifica di cui al comma 2, lettera f), recependo gli esiti della verifica stessa e apportando, ove necessario, integrazioni e modifiche al PRAE. Il PRAE approvato è pubblicato sul BURL.
4. Il PRAE della Provincia di Sondrio può essere approvato anche per singolo settore merceologico, indipendentemente dagli altri settori, con le procedure previste al presente articolo.
5. Le modificazioni o le revisioni, anche parziali, del PRAE della Provincia di Sondrio sono approvate dalla stessa Provincia con le procedure di cui al presente articolo.
6. Gli adeguamenti del PRAE che non comportano valutazioni discrezionali, dovuti in ottemperanza o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria passati in giudicato ovvero a correzione di meri errori materiali, sono disposti con decreto analiticamente motivato del dirigente provinciale competente in materia di attività estrattive. I contenuti del PRAE modificati o rettificati sono pubblicati sul BURL.
7. Il PRAE approvato dalla Provincia di Sondrio ha efficacia e durata ai sensi dell'articolo 11.
8. La pubblicazione sul BURL della certificazione dell'avvenuto recupero di una cava, o di una sua parte, effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, costituisce stralcio dal PRAE dell'area recuperata.

Art. 11
(Efficacia e durata del PRAE)

1. Il PRAE non può derogare alle previsioni del piano territoriale regionale, del piano paesaggistico regionale e dei piani territoriali dei parchi e delle riserve; il programma deve essere coerente con le previsioni degli altri piani regionali di settore e prevale sulla pianificazione territoriale e urbanistica locale. Le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali e sono immediatamente efficaci e vincolanti. La provincia o la Città metropolitana di Milano, dopo l'approvazione del PRAE, comunica ai comuni interessati le aree idonee, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), ricadenti nel territorio di competenza. Ferma restando l'immediata efficacia del PRAE, i comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, ad apportare le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici rispetto alle previsioni del PRAE.
2. Il PRAE ha durata di trenta anni per i settori merceologici delle pietre ornamentali e dei materiali per l'industria e di quindici anni per gli altri settori. La durata del PRAE decorre dalla data della relativa pubblicazione sul BURL.
3. Il PRAE conserva efficacia fino alla pubblicazione sul BURL del nuovo PRAE approvato, e comunque per non oltre tre anni dalla data di scadenza della sua validità.

Titolo III
REGIME DELL' ATTIVITÀ DI CAVA

Art. 12
(Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze)

1. L'esercizio dell'attività estrattiva, compresa quella svolta nelle cave di recupero e nelle cave di riserva per opere pubbliche previste nel PRAE, è soggetta ad autorizzazione da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, sulla base di una domanda presentata, in conformità alle previsioni del PRAE, dal soggetto interessato avente la proprietà o la disponibilità dell'area oggetto della domanda,

nel rispetto dei limiti volumetrici stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), nonché secondo le procedure previste al presente articolo.

2. Ai fini dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica di cui ai commi 10 e 11, le province e la Città metropolitana di Milano pubblicano sul BURL la prima domanda di autorizzazione presentata, in ordine di tempo, per ciascuna area idonea di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), e procedono all'istruttoria della stessa e delle eventuali domande concorrenti presentate nell'ambito della stessa area idonea entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al presente periodo. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono sulle istanze di autorizzazione entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al precedente periodo, fatti salvi i termini previsti per le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) sui progetti di coltivazione e recupero. In caso di mancata assunzione nei termini del provvedimento conclusivo del procedimento, la domanda di autorizzazione può essere presentata alla Regione, che provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
3. L'autorizzazione ha carattere personale. In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento, l'avente causa chiede alla provincia o alla Città metropolitana di Milano di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, assumendo i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 16. La provincia o la Città metropolitana di Milano provvede, entro i successivi sessanta giorni, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.
4. Nel caso in cui, entro il termine di tre mesi dalla data dell'atto di trasferimento, l'avente causa non abbia richiesto il subentro nella titolarità dell'autorizzazione, con assunzione dei relativi obblighi, ai sensi del comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.
5. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva devono essere allegati i documenti idonei a comprovare la proprietà o la disponibilità dell'area destinata alla realizzazione della cava e il progetto di coltivazione e recupero dell'area, che deve contenere:
   a) la descrizione dello stato di fatto dell'area, inclusa la consistenza del giacimento coltivabile;
   b) la descrizione delle opere in progetto, ivi incluse le aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e dei relativi impatti ambientali;
   c) il piano di gestione dei rifiuti da estrazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2008;
   d) il progetto delle opere di recupero ambientale e la descrizione dell'assetto finale dell'area, nonché la descrizione delle eventuali opere di compensazione ambientale, elaborato in riferimento ai contenuti del PRAE e sulla base del bilancio ambientale dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h);
   e) la documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente.
6. Fatte salve le procedure relative al provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017, nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva sono indicati:
   a) il tipo e la quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione;
   b) l'estensione e la profondità massima degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione e ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;
   c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione, anche con riferimento alla convenzione di cui all'articolo 16;
   d) la quantificazione della quota parte della tariffa, non superiore a un terzo di quella spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 18, da destinare, ai sensi dell'articolo 16 comma 3, ai comuni interessati dall'impatto valutato in sede di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di cui all'alinea del comma 5;
   e) l'entità della cauzione o l'indicazione delle garanzie disposte ai sensi dell'articolo 17;
   f) le opere previste per la mitigazione dell'impatto connesso all'attività estrattiva;
   g) le opere di recupero ambientale;

h) la quantificazione e la specificazione dei contenuti dell'eventuale progetto di compensazione a seguito del bilancio ambientale;
i) il piano di monitoraggio degli impatti ambientali generati dall'attività;
j) la durata dell'esercizio dell'attività estrattiva e il termine per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, tenuto conto di quanto previsto al comma 8.

7. Nel caso di cave inserite in aree regionali protette di cui alla l.r. 86/1983, l'ente gestore dell'area protetta esprime parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano sul progetto di coltivazione e recupero dell'area.
8. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità massima pari alla durata del PRAE e possono essere prorogate solo nel caso in cui, alla data della relativa scadenza, non siano state estratte le quantità di sostanze di cava autorizzate o non sia terminato il recupero. La proroga è concessa, su istanza da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione, con atto rilasciato entro la scadenza della stessa autorizzazione e comunque entro i termini di efficacia del PRAE. Le proroghe possono avere durata complessiva massima pari a cinque anni, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
9. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto per il rilascio del titolo edilizio, riferito alle pertinenze della cava, quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione, valorizzazione e stoccaggio dei materiali, anche provenienti da altre cave, strutture e manufatti per uffici, servizi per il ricovero degli automezzi e quanto altro di supporto alle attività dell'impresa.
10. In caso di domande concorrenti ai sensi del comma 11, la provincia o la Città metropolitana di Milano effettua una selezione delle istanze presentate, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra operatori, in base ai seguenti parametri, ponderati secondo i criteri di cui al comma 15, lettera f):
    a) capacità di sfruttamento del giacimento, intesa come rapporto tra i quantitativi di materiale estratto e gli scarti;
    b) completezza e qualità del progetto di coltivazione e recupero dell'area;
    c) modalità di effettuazione dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, agli interventi di mitigazione degli impatti e agli eventuali interventi di compensazione;
    d) garanzia offerta dall'operatore, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta e completa esecuzione del progetto di coltivazione e recupero dell'area, anche in base all'attività pregressa del richiedente.
11. Sono considerate concorrenti le domande riferite alla medesima area idonea per l'attività estrattiva, qualora riferite, complessivamente, a volumi superiori a quelli stabiliti, per ciascuna area, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera d), e pervenute alla provincia o alla Città metropolitana di Milano entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima domanda sul BURL.
12. L'autorizzazione rilasciata acquista efficacia a seguito della relativa notifica all'interessato, effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano previo inserimento nel catasto regionale delle cave, di cui all'articolo 23, comma 3, dei dati relativi all'autorizzazione rilasciata. L'autorizzazione è altresì trasmessa ai comuni interessati.
13. Nelle aree di cava è consentita, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente, la realizzazione di impianti di trasformazione dei materiali inerti, quali impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzo.
14. Le autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione e la gestione degli impianti di cui ai commi 9 e 13 devono essere:
    a) compatibili con le previsioni del PRAE, anche al fine di consentire il recupero finale dell'area nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione di cui al comma 1;
    b) coordinate con i contenuti dell'autorizzazione di cui al comma 1 e con la relativa durata; l'autorizzazione non può comunque superare la durata prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva, qualora gli impianti siano incompatibili con la destinazione finale dell'area prevista dal PRAE.
15. La Giunta regionale disciplina:

a) i criteri e le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, delle eventuali proroghe e dei subentri, nonché i tempi e le modalità di approvazione delle varianti in corso d'opera ai progetti di coltivazione e recupero dell'area;
b) le condizioni e le modalità di rilascio della proroga di cui all'articolo 4, comma 2;
c) le modalità di presentazione e gli ulteriori contenuti della domanda di autorizzazione;
d) gli ulteriori contenuti del progetto di coltivazione e recupero dell'area;
e) gli oneri istruttori, a carico del richiedente, delle domande di cui al presente articolo, quantificati sulla base di una stima dei costi sostenuti per l'attività istruttoria;
f) i criteri di ponderazione dei parametri di cui al comma 10, ai fini della valutazione comparativa, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, dei progetti di coltivazione e recupero dell'area, relativi alla stessa area idonea per l'attività estrattiva;
g) i criteri per la quantificazione della quota parte della tariffa di cui al comma 6, lettera d), e le relative modalità di riparto.

Art. 13
(Concessione e relativa indennità)

1. Se, decorso almeno un anno dall'approvazione del PRAE, il titolare del diritto su un'area prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione, non abbia richiesto, a tal fine, la necessaria autorizzazione, ovvero sia decaduto dall'autorizzazione rilasciata, la Regione può disporre, essendo riconosciuta la pubblica utilità all'attività estrattiva, l'inclusione del giacimento interessato nel proprio patrimonio indisponibile e, correlativamente, consentirne lo sfruttamento in concessione a un soggetto terzo che ne faccia richiesta. La richiesta di concessione è presentata all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 12 e 20, comma 1, che provvede secondo quanto previsto al presente articolo.
2. L'ente competente ai sensi del secondo periodo del comma 1, ricevuta da parte di uno o più soggetti terzi la manifestazione di interesse all'esercizio dell'attività estrattiva nell'ambito di un'area idonea per l'attività estrattiva identificata dal PRAE, ne dà notizia al titolare o ai titolari del diritto sull'area interessata, chiedendo contestualmente al titolare o ai titolari di comunicare, entro trenta giorni, se sussiste l'intenzione di intraprenderne la coltivazione.
3. Ciascun titolare del diritto sull'area, benché diffidato ai sensi del comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione o si trovi in una delle altre condizioni di cui al primo periodo del comma 1, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la manifestazione d'interesse all'esercizio dell'attività una proposta irrevocabile di cessione temporanea della disponibilità dell'area ovvero, se anche proprietario, di vendita dell'area interessata. Il titolare del diritto sull'area informa l'ente di cui al comma 2, entro il termine indicato nella diffida, della proposta formulata ai sensi del presente comma.
4. In caso di risposta negativa o di mancato riscontro del titolare alla richiesta di cui al comma 2 e in caso di mancata accettazione della proposta di cui al comma 3, la porzione di giacimento relativa all'area oggetto della manifestazione di interesse è inclusa nel patrimonio indisponibile della Regione. La Regione ne dà tempestiva comunicazione alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata.
5. L'ente competente ai sensi del comma 2 dà notizia sul BURL dell'intervenuta inclusione del giacimento nel patrimonio indisponibile della Regione e, contestualmente, informa della possibilità, per il soggetto o i soggetti interessati allo sfruttamento dello stesso giacimento, di presentare la relativa richiesta di concessione della disponibilità dell'area e della conseguente attività estrattiva entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'informativa di cui al presente comma.
6. Al procedimento per il rilascio della concessione e al relativo rapporto concessorio si applicano, ove non diversamente disposto al presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava di cui alla presente legge.
7. Entro sessanta giorni dal rilascio della concessione su un giacimento, il concessionario verifica la possibilità di pervenire a un accordo con il titolare del diritto sulla superficie dell'area interessata dal

giacimento, per acquisirne la disponibilità. In caso di mancato accordo, il concessionario può promuovere l'attivazione delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e alla legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).

8. Nei casi in cui un giacimento sia assegnato in concessione, al soggetto già titolare del diritto sull'area interessata dal giacimento è corrisposta un'indennità, il cui importo tiene conto del valore di mercato del materiale estraibile, del mancato guadagno derivante dall'utilizzo del terreno, nonché dell'eventuale perdita di valore del terreno in seguito al recupero finale dell'area. Le somme da corrispondere per la disponibilità della superficie di cui al secondo periodo del comma 7 sono ricomprese nell'indennità di cui al presente comma.
9. L'indennità di cui al comma 8 comprende, altresì, la quantificazione dei diritti eventualmente spettanti a terzi sulle medesime aree. I diritti di cui al precedente periodo sono corrisposti ai soggetti terzi al netto dell'importo dell'indennità spettante al titolare del diritto ai sensi dello stesso comma 8.
10. Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione, ovvero se su di essa insistono altri manufatti e la proposta di progetto di coltivazione e recupero dell'area comporta l'abbattimento delle costruzioni o la rimozione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennità di cui al comma 8 è compreso, altresì, il valore delle costruzioni e delle altre opere esistenti, avuto riguardo al relativo stato di conservazione.
11. L'obbligo di corresponsione dell'indennità di cui al comma 8 e dei diritti di cui al comma 9 è a carico del concessionario del diritto temporaneo di scavo.
12. Il concessionario è tenuto a versare all'ente competente al rilascio della concessione un canone annuo determinato dalla Giunta regionale in ragione degli ettari oggetto della concessione e aggiornato annualmente sulla base degli indici dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicati dall'ISTAT. Il versamento è effettuato entro quindici giorni dal rilascio della concessione e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.
13. La Giunta regionale definisce i tempi, le modalità e i criteri per il rilascio delle concessioni, nonché le modalità di corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo e i criteri di ponderazione dei parametri, previsti al comma 8, per la quantificazione della stessa indennità.

Art. 14
(Decadenza e revoca dell'autorizzazione, sospensione e cessazione dell'attività)

1. Costituiscono motivi di decadenza dell'autorizzazione:
   a) il mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla notifica del provvedimento autorizzativo o concessorio;
   b) la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a sei mesi o a nove mesi nei territori classificati come montani;
   c) il ritardo superiore a dodici mesi rispetto alla data stabilita per la conclusione delle operazioni di recupero, ove previste per singoli lotti;
   d) il venir meno delle capacità tecniche o economiche del titolare dell'autorizzazione o della concessione;
   e) l'inadempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o concessione o degli impegni sanciti dalla convenzione di cui all'articolo 16.
2. La decadenza è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, previa diffida al titolare dell'autorizzazione o concessione a iniziare o a riprendere l'attività o a conformarsi a quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, comunque non inferiore a tre mesi; la diffida non si applica al caso di cui al comma 1, lettera d).
3. Qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, si manifesti una significativa alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata dal giacimento e tale

comunque da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, il soggetto competente revoca l'autorizzazione o concessione.

4. Fuori dai casi di cui ai commi da 1 a 3, il comune competente per territorio:
   a) dispone l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, qualora la stessa sia esercitata in difformità dagli obblighi di legge o dalle prescrizioni o modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione o concessione, ovvero con la convenzione. Il comune può riservarsi di imporre le misure necessarie, incluse quelle volte al recupero dell'area, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione o concessione; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro trenta giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione o concessione, il comune non abbia notificato le misure al soggetto interessato;
   b) ordina l'immediata cessazione dell'attività svolta senza la relativa autorizzazione o concessione, prescrivendo al soggetto interessato le opere necessarie al recupero della zona.

Art. 15
(Incentivazione del recupero di rifiuti da costruzione e demolizione)

1. I procedimenti amministrativi relativi alle richieste di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di trattamento rifiuti in aree di cava sono disciplinati in base alla normativa statale e regionale in materia di rifiuti e, in particolare, dagli articoli 208, 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006.
2. L'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica di compatibilità con le previsioni del PRAE.
3. L'autorizzazione o l'iscrizione in procedura semplificata degli impianti di recupero rifiuti localizzati in area di cava non può avere durata superiore a quella prevista per l'esercizio dell'attività estrattiva, qualora gli impianti siano incompatibili con la destinazione finale dell'area indicata dal PRAE.
4. La Giunta regionale definisce le condizioni per assicurare la compatibilità tra le attività di cava e gli impianti di trattamento rifiuti, anche in riferimento a eventuali discariche ubicate in aree di cava non ancora recuperate.

Art. 16
(Convenzione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12 e 13 è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'operatore e il comune o i comuni sede dell'attività estrattiva. La convenzione è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
2. La convenzione contiene l'impegno dell'operatore:
   a) a versare annualmente al comune o ai comuni sede dell'attività estrattiva, in un'unica soluzione quanto previsto all'articolo 18;
   b) a concordare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un'area regionale protetta di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, la corresponsione all'ente gestore dell'area protetta di una ulteriore somma, non superiore a un terzo di quella di cui alla lettera a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava;
   c) a eseguire a proprie spese, entro il termine stabilito dal provvedimento di autorizzazione o concessione e secondo le modalità concordate con il comune, le opere di recupero ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal PRAE, nonché le eventuali opere di compensazione;
   d) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'autorizzazione o concessione.
3. Qualora la verifica di assoggettabilità a VIA o la procedura di VIA sul progetto di coltivazione e recupero dell'area evidenzi impatti anche su comuni diversi da quelli sede dell'attività estrattiva, la convenzione contiene l'obbligo per l'operatore di corrispondere la quota parte della tariffa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, lettera d), a favore dei comuni interessati da tali impatti, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo.

4. I Comuni provvedono alla stipula della convenzione entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte dell'operatore. In caso di mancato accordo fra l'operatore e il comune o i comuni di cui al comma 2, lettera a), lo stesso operatore può chiedere che la provincia o la Città metropolitana di Milano determini, entro trenta giorni dalla richiesta, gli obblighi ai quali è condizionato il rilascio dell'autorizzazione o concessione; in caso di attivazione della provincia o della Città metropolitana di Milano, l'operatore è tenuto a sottoscrivere un atto con il quale assume gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e si impegna a corrispondere una maggiorazione del 10 per cento della tariffa di cui all'articolo 18. La provincia o la Città metropolitana di Milano riscuote e introita la maggiorazione di cui al precedente periodo, le cui somme sono utilizzare per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, terzo periodo.
5. La Giunta regionale definisce lo schema tipo della convenzione di cui al presente articolo nonché le relative modalità di stipula.

Art. 17
(Garanzie finanziarie per la coltivazione di sostanze minerali)

1. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione di cui agli articoli 12 e 13 è subordinato alla prestazione, a favore del comune o dei comuni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), di idonee garanzie finanziarie, rilasciate da soggetti abilitati ai sensi della normativa in materia, per l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui allo stesso articolo 16.
2. Lo svincolo della garanzia prestata ai sensi del comma 1 è disposto dai comuni interessati entro novanta giorni dalla data di richiesta, previa certificazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dell'avvenuta realizzazione delle opere di recupero e delle eventuali compensazioni, in conformità alle previsioni del progetto di cui all'articolo 12, comma 5.
3. Qualora il recupero della cava sia effettuato per lotti o nel caso in cui sia prevista manutenzione anche successiva alla fase di collaudo, il comune svincola la sola quota parte della garanzia relativa alle opere realizzate e certificate ai sensi dell'articolo 19.
4. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del r.d. 1443/1927.
5. La Giunta regionale definisce i criteri per la quantificazione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo, da determinare in base ai volumi e alla durata dell'autorizzazione o della concessione e al costo degli interventi necessari per il recupero ambientale.

Art. 18
(Tariffe dei diritti di escavazione)

1. L'asportazione di materiale derivante dalle attività estrattive di cava è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale definisce:
   a) l'entità delle somme, adeguate con cadenza biennale in base al tasso di inflazione programmata pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che devono essere versate ai sensi dell'articolo 16, commi 2, lettera a), e 3, in proporzione alla quantità di materiale estratto e commerciabile nei diversi settori merceologici;
   b) l'entità, non superiore al 20 per cento, della riduzione delle somme di cui alla lettera a), in caso di cave in cui si svolga attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, in relazione al volume di rifiuti recuperato e commercializzato.
3. L'operatore versa le somme di cui al comma 2, lettera a) al comune, che provvede a versare ogni anno alla provincia o alla Città metropolitana di Milano di riferimento una quota pari al 15 per cento delle stesse somme. Le somme sono utilizzate dai comuni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 4, per i comuni sede dell'attività estrattiva, per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva non previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12. La provincia e la Città metropolitana di

Milano utilizzano le somme di cui al presente articolo sia per l'attivazione degli interventi sostitutivi e per l'assistenza tecnica ai comuni, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f) e g), sia per iniziative di riequilibrio e di recupero, nonché per la valorizzazione dell'identità culturale connessa al contesto storico delle attività estrattive.

Art. 19
(Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali)

1. Il progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12 indica i contenuti, le fasi e i tempi di realizzazione delle opere di recupero ambientale, ai quali il titolare di autorizzazione o concessione all'attività estrattiva è tenuto ad attenersi. Il PRAE individua le aree in cui l'attività estrattiva e il recupero ambientale devono svolgersi per lotti e in fasi successive; in tali aree l'avvio dell'attività estrattiva in ciascun lotto è consentito esclusivamente ad avvenuto recupero di un lotto già cavato.
2. La realizzazione delle opere di recupero e compensazione ambientali, anche per singolo lotto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), è certificata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano, su presentazione di adeguata documentazione tecnica da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione.
3. Le province o la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione la certificazione di cui al comma 2 ai fini della relativa pubblicazione sul BURL.
4. La certificazione di cui al comma 2 costituisce presupposto per lo svincolo, in tutto o in parte, delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17.
5. In caso di mancata esecuzione, da parte dell'operatore, delle opere necessarie alla mitigazione, al recupero ambientale o anche alla compensazione, nei tempi e nei modi previsti dall'autorizzazione o dalla concessione, il comune, previa diffida all'interessato, dispone l'esecuzione d'ufficio delle stesse opere. Il comune si avvale delle garanzie prestate dall'operatore ai sensi dell'articolo 17 al fine di sostenere la spesa derivante dalle attività di cui al presente comma.
6. L'eventuale ripresa dell'attività estrattiva è subordinata al reintegro, da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione, della quota parte della garanzia utilizzata per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui al comma 5.
7. Per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero è consentito l'utilizzo, in conformità al d.lgs. 117/2008, di materiali di risulta provenienti dalle attività della stessa cava, nonché, nel rispetto del d.lgs. 152/2006, di terre e rocce da scavo o di idonei materiali derivanti dal recupero di rifiuti.
8. Gli oneri eventualmente previsti ai fini della compensazione ambientale sono corrisposti dall'operatore secondo quanto stabilito dall'autorizzazione o concessione e sono destinati a interventi di riqualificazione ambientale e, in particolare, alla rete ecologica regionale.
9. La Giunta regionale individua forme incentivanti, con l'esclusione della remunerazione finanziaria diretta, per promuovere le migliori pratiche nel campo della mitigazione e del recupero ambientale delle cave e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.

Art. 20
(Estrazione di materiale non prevista dal PRAE)

1. La realizzazione di cave non previste nei PRAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche di interesse statale o regionale, fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti, è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione regionale. Il ricorso alle cave di cui al precedente periodo è consentito solo per esigenze sopravvenute e qualora risulti impossibile reperire sul mercato materiale idoneo, anche sulla base della verifica della disponibilità di materiale di cui alla banca dati prevista all'articolo 4, comma 3.

2. L'attività di cava di cui al comma 1 è affidata all'impresa alla quale è stata aggiudicata la realizzazione dell'opera pubblica con la correlata estrazione di materiale. L'impresa aggiudicataria può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore.
3. Il materiale estratto nelle cave di cui al comma 1 è esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata o concessa l'escavazione. L'autorizzazione o la concessione costituisce, ove necessario, variante urbanistica, è limitata al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non può avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 25, comma 1.
4. Sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte della Regione e, per il territorio di competenza, della Provincia di Sondrio:
   a) l'attività estrattiva nelle cave di recupero non comprese nei PRAE;
   b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione;
   c) l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate;
   d) l'autorizzazione alla ricerca finalizzata a individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche.
5. Sono soggette al rilascio di autorizzazione da parte della provincia o della Città metropolitana di Milano, previo parere vincolante dei comuni interessati e, nel caso di interventi previsti nelle aree protette di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, dell'ente gestore dell'area protetta interessata, le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo sviluppo delle ordinarie pratiche agricole, che comportano l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro.
6. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 e delle concessioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.
7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 21
(Lavori idraulici)

1. La presente legge non si applica alle estrazioni di materiali litoidi dal demanio idrico e dagli altri corsi d'acqua, né alla realizzazione di opere idrauliche anche esterne al demanio idrico, finalizzate al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. La Regione, anche su richiesta delle altre autorità idrauliche competenti, può prevedere l'inserimento nei PRAE di aree estrattive, soggette ad autorizzazione o concessione ai sensi della presente legge, finalizzate alla realizzazione di opere di laminazione delle piene o di invaso delle acque per pubblica utilità. L'asportazione dei materiali di cui ai presente comma è soggetta al pagamento dei diritti di escavazione di cui all'articolo 18.

Titolo IV
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI CAVA E ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 22
(Comunicazioni obbligatorie)

1. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti a comunicare alle province, alla Città metropolitana di Milano e alla Regione i dati statistici relativi ai materiali estratti e ai materiali derivanti dal trattamento di rifiuti da costruzione e demolizione.
2. I titolari di autorizzazione o concessione comunicano al comune e alla Regione le informazioni relative al monitoraggio ambientale dell'attività di cava. In caso di continuità fisica di cave, possono essere predisposti monitoraggi in forma cumulativa.
3. Le province e la Città metropolitana di Milano comunicano alla Regione le informazioni relative alle autorizzazioni e concessioni rilasciate e allo stato di attuazione del recupero.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 23
(Catasto regionale delle cave)

1. Il catasto regionale delle cave attive e cessate costituisce lo strumento informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni giuridico-amministrative, territoriali, produttive e ambientali relative all'attività estrattiva.
2. Compete alla Giunta regionale la gestione informatica del catasto di cui al comma 1 e dei dati in esso contenuti.
3. Le province e la Città metropolitana di Milano curano l'aggiornamento dei dati del catasto secondo termini, criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 24
(Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava)

1. Ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano costituiscono, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita consulta per le attività estrattive di cava, composta da:
   a) il presidente della provincia o il sindaco metropolitano, o suo delegato, che la presiede;
   b) fino a tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
   c) fino a due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
   d) fino a due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;
   e) fino a tre esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
   f) fino a quattro tecnici qualificati in materia mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
   g) un rappresentante della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio della Lombardia.
2. La consulta di cui al comma 1 esprime parere sulle proposte di PRAE elaborate dalla provincia e della Città metropolitana e sugli altri atti indicati dalla provincia e dalla Città metropolitana, tra quelli di competenza ai sensi della presente legge.
3. La consulta è rinnovata a ogni rinnovo del Presidente della provincia o del Sindaco metropolitano e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
4. Il funzionamento di ciascuna consulta provinciale o metropolitana è disciplinato dalla rispettiva provincia o Città metropolitana.
5. È istituito il comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava, nominato dalla Giunta regionale. Il comitato è composto dall'assessore regionale competente in materia ambientale o da un suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche e ambientali, anche esterni alla Regione, da rappresentanti delle direzioni regionali interessate, individuati dalla Giunta regionale, nonché dai presidenti delle consulte di cui al comma 1, di volta in volta territorialmente interessate, o da loro delegati. In caso di esame di tematiche di carattere generale, al comitato regionale partecipano i presidenti delle consulte provinciali e metropolitana o loro delegati.

6. Il comitato di cui al comma 5 esprime parere sulle proposte di approvazione del PRAE, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 per la Provincia di Sondrio. Può essere, altresì, consultato sull'esercizio delle altre funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.
7. Il comitato è rinnovato a seguito di ogni elezione del Presidente della Regione e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.
8. La Giunta regionale definisce termini, criteri e modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato di cui al comma 5.

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25
(Sanzioni)

1. In caso di ricerca o coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000.
2. In caso di materiali scavati in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati o concessi, è irrogata una sanzione amministrativa, di entità variabile tra quindici e trenta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), determinata in proporzione al volume di materiale estratto in eccedenza e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000.
3. In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, determinata in relazione alla rilevanza del danno o del pregiudizio ambientale arrecato e alle spese necessarie all'eventuale ripristino delle aree, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. In caso di mancata o parziale comunicazione dei dati o delle informazioni di cui agli articoli 4, comma 3, e 22, commi 1 e 2, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000, ai sensi dell'articolo 11 della legge 689/1981.
5. Restano comunque ferme le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.
6. In caso di inosservanza di obblighi previsti dalla procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).
7. Per quanto non previsto ai commi precedenti, si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla l.r. 1/2012.
8. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione delle opere d'ufficio da realizzare ai sensi dell'articolo 19, comma 5, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

Art. 26
(Vigilanza)

1. I comuni esercitano la vigilanza nell'ambito dell'attività estrattiva, inclusa la vigilanza sulle attività di mitigazione, recupero e compensazione ambientale di cui all'articolo 19, nonché l'accertamento delle violazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni, la riscossione e l'introito dei relativi proventi ai sensi dell'articolo 25, commi da 1 a 3.
2. La vigilanza relativa alla polizia mineraria spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano.

3. I comuni, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, possono avvalersi, previo accordo, degli enti gestori dei parchi di cui alla l.r. 86/1983 e delle comunità montane.
4. I controlli sulle matrici ambientali, con costi a carico degli operatori, sono effettuati dall'ARPA, sulla base di un piano triennale di verifica delle misure di monitoraggio eseguite dagli stessi operatori, elaborato dall'agenzia sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale; l'ARPA trasmette i risultati dell'attività di controllo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

Titolo VI
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 27
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalle attività regionali di gestione e sviluppo della banca dati dei materiali aggregati riciclati e di promozione dell'adozione dei marchi di qualità dei materiali lapidei di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, previste, rispettivamente, in € 20.000,00 e in € 10.000,00 nel 2018 e da determinarsi annualmente con legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a partire dagli esercizi successivi, si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
2. Alle spese per le attività di formazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), previste in € 15.000,00 nel 2017 e da determinarsi annualmente con legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, a partire dagli esercizi successivi, si provvede con le risorse allocate alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
3. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 2, le province e la Città metropolitana di Milano fanno fronte con le risorse di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2015, allocate alla missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
4. Alle spese per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 5, comma 3, lettera c), i comuni sede dell'attività estrattiva fanno fronte con una quota non superiore al 30 per cento della tariffa spettante agli stessi comuni, ai sensi dell'articolo 18, comma 3.
5. Alla spesa per lo svolgimento delle funzioni e attività di cui all'articolo 5, comma 4, l'ARPA provvede con i proventi derivanti dai controlli sulle matrici ambientali di cui all'articolo 26, comma 4.
6. Alle spese derivanti dalle attività di gestione e sviluppo del catasto regionale delle cave attive e cessate, di cui all'articolo 23, quantificate in € 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 08 "Statistica e sistemi informativi", titolo II "Spese in conto capitale", dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
7. Alle spese di funzionamento del comitato consultivo regionale di cui all'articolo 24, comma 5, si provvede per € 10.000,00 annui con le risorse stanziate alla missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 01 "Organi istituzionali", titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

8. Le entrate derivanti dalle attività di autorizzazione e concessione di competenza della Regione ai sensi della presente legge sono introitate al titolo 3 "Entrate extratributarie", tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2017-2019.

Art. 28
(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale:
   a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette la proposta di atto di indirizzo al Consiglio regionale, che lo approva entro i successivi tre mesi;
   b) entro dodici mesi dall'approvazione dell'atto di indirizzo di cui alla lettera a), determina, con il regolamento di cui all'articolo 3, i criteri e le disposizioni tecniche da osservare per la predisposizione dei PRAE, compreso quello di cui all'articolo 10.
2. I piani delle cave approvati ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) per i quali sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, riacquistano efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla pubblicazione sul BURL del corrispondente PRAE approvato nei termini di cui agli articoli 9, comma 6, e 10, comma 3.
3. I piani delle cave approvati ai sensi della l.r. 14/1998 diversi da quelli di cui al comma 2 restano efficaci fino alla pubblicazione sul BURL del corrispondente PRAE approvato nei termini di cui agli articoli 9, comma 6, e 10, comma 3.
4. I PRAE di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 3 per i quali il corrispondente piano delle cave, approvato ai sensi della l.r. 14/1998, scada entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, lettera b).
5. I piani delle cave approvati ai sensi della l.r. 14/1998, diversi da quelli di cui al comma 4, restano efficaci fino alla scadenza del termine previsto all'articolo 10, comma 4 quater, della stessa l.r. 14/1998. I PRAE relativi ai piani delle cave di cui al primo periodo sono approvati entro la data di scadenza dei corrispondenti piani delle cave.
6. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'approvazione dei PRAE conservano efficacia fino alla loro scadenza, fatto salvo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20 della l.r. 14/1998.
7. I procedimenti di autorizzazione e concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti competenti ai sensi della l.r. 14/1998, secondo le procedure e nei termini previsti dalla stessa legge.
8. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 8, e 10, comma 6, si applicano anche per l'ottemperanza e l'esecuzione delle sentenze e delle ordinanze aventi a oggetto i piani provinciali delle cave, di cui alla l.r. 14/1998.

29
(Abrogazione)

1. La l.r. 14/1998 è abrogata, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 28.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime.

SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL *"DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA"*

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA				6 (B) COPERTURA FINANZIARIA			
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma....	SPESA ex art. 38 comma 1 D.Lgs 118/2011 (Si/No)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE-Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019
spese per l'esercizio delle funzioni di competenza di province e citta metropolitana 1)	*art. 5 comma 2*	*no*	*corrente titolo 1*	***18.01.104.11131*** FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE PER RIORDINO FUNZIONI EX LEGGE 56/2014	*Risorse quantificate ai sensi della "Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015", sottoscritta il 15-12-2015.*	*Risorse quantificate ai sensi della "Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015", sottoscritta il 15-12-2015*	*Risorse quantificate ai sensi della "Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015", sottoscritta il 15-12-2015*	***18.01.104.11131*** FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE PER RIORDINO FUNZIONI EX LEGGE 56/2014	*Risorse quantificate ai sensi della "Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015", sottoscritta il 15-12-2015*	*Risorse quantificate ai sensi della "Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015", sottoscritta il 15-12-2015*	*Risorse quantificate ai sensi della "Intesa tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), ANCI Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 56/2014 e della l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015", sottoscritta il 15-12-2015*
spese derivanti dalle attività di gestione e sviluppo del catasto regionale delle cave attive e cessate di cui all'articolo 23	*art. 23*	*si*	*capitale titolo 2*	***1.08.202.12594*** ACQUISIZIONE DI NUOVI SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.) QUOTA COPERTA DA AVANZO	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	***1.08.202.12594*** ACQUISIZIONE DI NUOVI SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.) QUOTA COPERTA DA AVANZO	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
spese derivanti dalle attività di gestione e sviluppo della banca dati dei materiali aggregati riciclati di cui all'articolo 4	*art. 4 comma 3*	*si*	*corrente titolo 1*	***9.02.104.xxxx*** ***2)*** TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA		*20.000,00*	*determinate con legge di bilancio*	***9.02.104.8984*** TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGRAMMI E AZIONI DI SVILUPPO DI STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		*-20.000,00*	*determinate con legge di bilancio*
spese derivanti dall'attivazione di corsi di formazione per il personale delle province e della Città metropolitana di Milano, finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere azioni e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per lo svolgimento delle attività conferite	*Art. 5 comma 1 lettera e*	*si*	*corrente titolo 1*	***9.02.104.xxxx*** ***2)*** TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA	*15.000,00*	*determinate con legge di bilancio*	*determinate con legge di bilancio*	***9.02.104.8984*** TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGRAMMI E AZIONI DI SVILUPPO DI STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	*-15.000,00*	*determinate con legge di bilancio*	*determinate con legge di bilancio*
attività regionali di promozione dell'adozione dei marchi di qualità dei materiali lapidei	*art. 4 comma 6*	*si*	*corrente titolo 1*	***9.02.104.xxxx*** ***2)*** TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA		*10.000,00*	*determinate con legge di bilancio*	***9.02.104.8984*** TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGRAMMI E AZIONI DI SVILUPPO DI STRUMENTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		*-10.000,00*	*determinate con legge di bilancio*
spese di funzionamento del comitato consultivo regionale	*art. 24, comma 5*	*no*	*corrente titolo 1*	***1.01.103.322*** FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI EVENTUALI COMPENSI O GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESA	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	***1.01.103.322*** FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI EVENTUALI COMPENSI O GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESA	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
1) la spesa è stimata sulla base dell'ammontare delle risorse inerenti alla funzione trasferite alle proivince sino al 2010 e da quella data in poi fiscalizzate ai sensi dell'art. 41 bis della lr 10/2003.(trend storico €600.000,00)											

2) capitolo di nuova istituzione

SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA"

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE ENTRATA				6 (B) DESTINAZIONE SPESA			
<Descrizione Intervento>	*ENTRATA - RICORRENTE/NON RICORRENTE*	*<RiferimentoNormativo>pdl*	*Corrente/Capitale-*	*titolo/Tipologia Descrizione* tit.tipologia.categoria *cap Oggetto Capitolo*	*<importo 2017*	*<importo 2018>*	*<importo 2019 >*	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	*<importo 2017*	*<importo 2018>*	*<importo 2019>*
introiti derivanti dagli oneri istruttori attività di autorizzazione e concessione regionali	RICORRENTE	Art. 20, comma 1 e comma 4		**3.0100.02.247** PROVENTI E DIRITTI PER PRESTAZIONI RESE DA UFFICI E SERVIZI REGIONALI	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*				
introiti derivanti dalle concessionI regionali	RICORRENTE	Art. 20 comma 1		**1) 3.0100.03.xxxx CANONE DI CONCESSIONE DI ATTIVITA' CAVA**							

1) CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

(art. 2, comma 8 ter L.R. 18/2012)

L'organo di revisione della Regione Lombardia, nominato con delibere del Consiglio Regionale nn. X/383 del 27/05/2014 e X/686 del 21/04/2015,

chiamato ad esprimersi sulla variazione di bilancio conseguente alla proposta di legge **"DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA"** approvata con delibera di Giunta Regionale n. X/7096 del 25/09/2017,

- vista la predetta delibera di Giunta, sottoposta all'esame del Collegio in data 25/09/2017 per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 2 comma 8 ter della L.R. 18/2012;
- visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 e della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- vista la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni sull'ordinamento contabile della Regione Lombardia ed il relativo regolamento, per quanto compatibili con i principi dell'armonizzazione contabile;
- visto il vigente Regolamento Regionale di Contabilità;

preso atto

- delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte ai sensi dell'art. 28 della L.R. 34/1978 dagli uffici dell'Ufficio Legislativo in collaborazione con la Direzione Generale competente e con gli uffici dei Servizi Finanziari;
- delle variazioni di bilancio scaturenti dalla norma di legge proposta, che si sostanziano nelle seguenti fattispecie:
  - spese che trovano copertura in alcuni stanziamenti finanziati da avanzi svincolati ma comunque destinati alla copertura della spesa di investimento;
  - spese che trovano copertura in riduzioni compensative di altri stanziamenti di soesa;
  - spese la cui quantificazione verrà effettuata in sede di bilancio di previsione ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 118/2011;
  - entrate che una volta accertate confluiranno nel bilancio autonomo della Regione.
- delle verifiche effettuate sulla contabilità dell'Ente ed in particolare la verifica a campione sulla capienza dei capitoli interessati dalla variazione in oggetto;

esprime parere favorevole

in merito alla variazioni di bilancio di cui al progetto di legge in oggetto in quanto tali operazioni non alterano gli equilibri di bilancio, risultano conformi a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di congruità, coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio.

Il Collegio invita l'Ufficio competente a verificare se l'accertamento dell'entrata relativa ai PROVENTI E DIRITTI PER PRESTAZIONI RESE DA UFFICI E SERVIZI REGIONALI quantificata in euro 7.000 l'anno per il periodo 2017-2018-2019, debba essere effettuata per competenza o per cassa visto che il principio generale della competenza finanziaria potenziata prevede, come regola generale, l'accertamento per competenza.

Milano, 28 settembre 2017

Il Collegio dei Revisori
f.to dott. Massimo Babbi
f.to dott. Luciano Fazzi
f.to dott.ssa Luigina Bolognini